

4.

Obblighi di
servizio pubblico
e tutela
dei consumatori

Tutela dei consumatori nei mercati energetici liberalizzati

Nel corso dell'anno 2005 l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha svolto un'incisiva attività tesa alla tutela dei consumatori sia nel mercato elettrico sia in quello del gas.

In particolare, relativamente al mercato elettrico, l'Autorità ha avviato importanti procedimenti che porteranno all'adozione di efficaci strumenti di tutela della clientela finale, in vista della completa liberalizzazione del settore prevista per l'1 luglio 2007. Poiché ogni cliente finale sarà un cliente idoneo e potrà contrattare liberamente le condizioni di fornitura, si avverte l'esigenza di innalzare il livello di tutela offerto a ogni consumatore al fine di consentire scelte informate e consapevoli tra le varie offerte contrattuali che verranno proposte sul mercato.

Conseguentemente, l'Autorità, con riferimento al segmento della

vendita al dettaglio, ha pubblicato il Documento per la consultazione avente per oggetto la redazione di un Codice di condotta commerciale per la tutela dei clienti idonei nel mercato libero, nonché il Documento per la consultazione in merito al miglioramento della trasparenza e della comprensibilità delle bollette.

Per quanto riguarda il mercato gas, l'Autorità è intervenuta nel settore della vendita ai clienti finali, liberalizzato sin dall'1 gennaio 2003, attraverso una Istruttoria conoscitiva avente a oggetto il rispetto delle condizioni poste dal Codice di condotta commerciale adottato con la delibera 22 luglio 2004, n. 126.

In entrambi i mercati l'attività di regolazione è stata affiancata da una costante e intensa attività di vigilanza e controllo del rispetto della regolazione vigente.

Mercato elettrico

Trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di elettricità – Documento per la consultazione ai fini della revisione della delibera 16 marzo 2000, n. 55

Con la delibera 21 giugno 2005, n. 117, l'Autorità ha avviato il processo di revisione sia della disciplina delle condizioni contrattuali di fornitura per i clienti del mercato vincolato elettrico (delibera 28 dicembre 1999, n. 200), sia della delibera 16 marzo 2000, n. 55, relativa alla trasparenza delle bollette. In particolare, per quanto riguarda quest'ultimo ambito di intervento, in data 15 febbraio 2006 l'Autorità ha pubblicato un Documento per un'ampia consultazione in merito a nuove proposte per migliorare la leggibilità e la comprensibilità delle bollette dell'energia elettrica, a maggior tutela dei clienti finali, così come previsto nella delibera n. 117/05. Le proposte dell'Autorità, che modificano e integrano le regole di trasparenza già fissate con la delibera n. 55/00, traggono origine dalle modifiche verificatesi nel mercato durante gli ultimi anni, anche a seguito della progressiva liberalizzazione dell'attività di vendita di energia elettrica ai clienti finali.

Infatti, la bolletta costituisce il fondamentale canale di comunicazione tra clienti e aziende fornitrici ed è il principale strumento di verifica dei dati sulla fornitura, quali la spesa e i consumi. Pertanto, è fondamentale che tutti i clienti dispongano di una bolletta redatta in modo chiaro e comprensibile, che contenga informazioni complete e trasparenti.

Peraltro, soprattutto in vista della completa liberalizzazione del mercato elettrico, la bolletta costituirà per il consumatore lo strumento utile per confrontare le offerte proposte dai nuovi fornitori. Inoltre, potrà offrire al cliente finale un utile supporto al fine di verificare la corretta applicazione delle condizioni contrattuali ed economiche che ha sottoscritto con il fornitore e la convenienza del prezzo che gli viene praticato.

Per quanto riguarda la parte della bolletta che espone i costi per il cliente, nel Documento per la consultazione vengono formulate proposte per contemperare le esigenze di semplificazione con la completezza delle informazioni.

A tal riguardo, l'Autorità propone che la nuova bolletta elettrica riporti due distinti quadri di presentazione:

- uno sintetico e semplificato per le voci principali che compongono l'importo totale della bolletta, affinché il cliente possa conoscere in modo immediato la spesa complessiva, in relazione alle caratteristiche della fornitura, ai consumi e alla tariffa applicata;
- uno di dettaglio che permetta ai clienti di effettuare un'analisi più approfondita di tutti gli elementi costitutivi del prezzo e di replicare i calcoli che portano alla determinazione dell'importo finale della bolletta. Il quadro di dettaglio può inoltre rappresentare un valido strumento per valutare e confrontare le offerte che verranno proposte dai fornitori.

Nel Documento per la consultazione l'Autorità ipotizza di rafforzare il contenuto informativo della bolletta, attraverso notizie aggiuntive riguardanti l'andamento dei consumi, medi e complessivi, e introducendo uno spazio dedicato alle "comunicazioni istituzionali" della stessa Autorità.

Essa ritiene inoltre che le garanzie di trasparenza dei documenti di fatturazione debbano essere estese ai clienti del mercato libero i quali abbiano conferito mandato a un grossista/venditore per la stipula dei contratti di distribuzione e dispacciamento, ai sensi dell'art. 5, comma 5.3, della delibera 30 dicembre 2003, n. 168 e successive modifiche e integrazioni; e che debbano pertanto essere vincolanti almeno per questi esercenti il servizio di vendita.

La proposta di estendere le regole di trasparenza dei documenti di fatturazione ai clienti idonei finali del mercato libero che abbiano conferito mandato per la stipula dei contratti di distribuzione e dispacciamento, fatti salvi i necessari adattamenti, viene formulata in considerazione delle attuali condizioni del mercato. Si ritiene tuttavia che tali garanzie potranno essere gradualmente attenuate nella misura in cui lo sviluppo di una concorrenza effettiva aumenti il grado di trasparenza del mercato.

Documento per la consultazione avente per oggetto l'adozione del Codice di condotta commerciale per la tutela dei clienti idonei

In un sistema di mercato liberalizzato la concorrenza tra gli operatori dovrebbe fornire sufficienti garanzie sulla possibilità, per tutti i clienti finali, di disporre, a un prezzo ragionevole, di un ser-

vizio di qualità adeguata alle proprie esigenze. Con l'apertura dei mercati, infatti, i consumatori possono scegliere fra una gamma di offerte a prezzi differenziati; tuttavia, la resistenza al cambiamento del fornitore costituisce un ostacolo al verificarsi di condizioni concorrenziali e una barriera all'entrata di nuovi operatori.

Sulla base di queste premesse, l'Autorità ritiene che l'informazione completa, corretta e comprensibile possa consentire ai clienti di conoscere le caratteristiche e le condizioni economiche del servizio e di confrontare le offerte beneficiando pienamente dell'apertura del mercato. Si rende pertanto necessario, da parte del regolatore, individuare strumenti di tutela, quali il Codice di condotta, che, senza comportare eccessive rigidità per gli operatori, consentano al cliente finale di valutare con completezza e consapevolezza le diverse offerte appropriandosi dei benefici della concorrenza. In data 19 dicembre 2005, l'Autorità ha pubblicato un Documento per la consultazione avente per oggetto la redazione del Codice di condotta commerciale per la tutela dei clienti idonei che ricevono offerte per concludere contratti di fornitura di energia elettrica nel mercato libero.

Nel Documento per la consultazione l'Autorità ha proposto che il Codice di condotta commerciale:

- si applichi a tutti i soggetti esercenti l'attività di vendita di energia elettrica nei confronti dei clienti idonei finali connessi in bassa e media tensione con consumi fino a 100.000 kWh/anno;
- fissi le regole generali di correttezza da osservare nella promozione delle offerte commerciali, fatte salve le competenze dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di pubblicità ingannevole e comparativa;
- indichi le informazioni minime relative alle condizioni economiche e contrattuali di un'offerta commerciale che devono es-

sere rese note ai clienti idonei finali prima della conclusione di un nuovo contratto, anche al fine di consentire la confrontabilità tra offerte diverse;

- stabilisca che deve essere rilasciata, a cura dell'esercente l'attività di vendita, copia del contratto e che il cliente possa recedere senza oneri entro 10 giorni dalla conclusione del contratto, se concluso in luogo diverso dai locali commerciali dell'esercente, o entro 10 giorni dal ricevimento del contratto, se concluso attraverso forme di comunicazione a distanza.

In questa fase di avvio del mercato, il Codice, definendo regole di comportamento uniformi su tutto il territorio nazionale, garantisce inoltre che la competizione tra venditori si svolga a parità di condizioni e costituisce, anche sotto questo profilo, un elemento di stimolo alla concorrenza.

La fase di consultazione si è chiusa il 15 febbraio 2006.

Il Codice di condotta commerciale non incide direttamente sul contenuto del contratto di fornitura, che è lasciato alla libera ma consapevole disponibilità delle parti; tuttavia, impone regole di correttezza nella promozione delle offerte commerciali e nella conclusione dei contratti, nonché il contenuto delle informazioni minime relative ai corrispettivi e alle condizioni contrattuali. In tal modo il Codice consente di garantire, a beneficio del cliente finale, una informazione corretta, completa e comprensibile, che accresca la fiducia nel mercato e consenta di contenere possibili controversie legate allo svolgimento del rapporto contrattuale.

L'Autorità, a seguito degli esiti dell'Istruttoria conoscitiva avviata con la delibera 12 luglio 2005, n. 141, valuterà la necessità di un'eventuale definizione dei contenuti del contratto in conformità ai poteri attribuiti dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

Mercato gas

Dall'1 gennaio 2003 tutti i clienti finali del servizio gas sono liberi di scegliere il loro fornitore. La completa liberalizzazione del mercato ha posto l'esigenza di innalzare il livello di tutela della clientela finale, anche al fine di consentire al consumatore di effettuare scelte informate e consapevoli tra le varie possibili offerte contrattuali, che vengono proposte sul mercato.

Lo strumento individuato dall'Autorità per garantire tali obiettivi è il Codice di condotta commerciale, adottato con la delibera n. 126/04. Esso raccoglie le norme cui devono attenersi tutti i venditori del

mercato liberalizzato del gas nel presentare offerte commerciali ai consumatori di piccole dimensioni che hanno maggiore necessità di tutela, a causa delle ridotte capacità negoziali nei confronti delle imprese. In particolare, il Codice impone precisi obblighi relativamente alla trasparenza delle informazioni, alle modalità di presentazione delle offerte, alla confrontabilità dei prezzi, alla scomposizione delle diverse voci che determinano il costo finale per il cliente, alla semplicità del linguaggio utilizzato nei contratti.

Rapporto con le associazioni dei consumatori

Il Protocollo d'intesa, sottoscritto nel 2001 tra l'Autorità e le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentati dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU), prevede la realizzazione di attività congiunte con l'obiettivo di promuovere una corretta e diffusa informazione riguardo ai servizi elettrico e gas, valorizzando l'esperienza e le iniziative delle associazioni rappresentate. In attuazione del suddetto Protocollo, sono già stati realizzati nel passato progetti di formazione rivolti alle associazioni di consumatori. L'obiettivo di tali progetti era quello di qualificare le attività di informazione e assistenza ai clienti finali svolte dagli operatori delle associazioni medesime.

A tal fine, sono stati utilizzati tre differenti strumenti formativi: seminari residenziali, realizzati dal personale degli Uffici dell'Autorità e rivolti ai rappresentanti nazionali delle associazioni dei consumatori; seminari residenziali, realizzati direttamente dalle associazioni interessate e rivolti ai rappresentanti locali delle stesse, mediante la selezione e il finanziamento di progetti da parte

dell'Autorità; corsi di formazione a distanza basati sulla metodologia *e-learning*, rivolti a una platea potenziale di 500 operatori delle associazioni interessate. Queste attività sono state confermate e implementate nel corso del 2005.

In particolare, relativamente alla formazione residenziale, con le risorse economiche a disposizione è stato possibile finanziare 6 seminari attinenti i settori elettrico e gas, che sono stati autonomamente svolti dalle associazioni e hanno coinvolto circa 150 operatori delle stesse. La selezione dei progetti è avvenuta sulla base di criteri preventivamente individuati dall'Autorità e resi noti a tutte le associazioni.

Per quanto riguarda la formazione a distanza, invece, i corsi di formazione e aggiornamento basati sulla metodologia *e-learning* sono stati attivati a partire da maggio 2005. Per garantire l'accesso su base paritaria a tutte le associazioni interessate, in sede di prima ripartizione sono state assegnate licenze per 264 iscrizioni, prevedendo un tetto massimo di queste ultime per ciascuna asso-

ciazione. In seguito, si è provveduto all'assegnazione delle rimanenti licenze con criterio cronologico sulla base delle ulteriori richieste, così da raggiungere un totale di circa 400 iscrizioni.

La formazione a distanza in modalità *e-learning* si sviluppa in due corsi (dedicati uno al settore elettrico e l'altro a quello del gas), direttamente accessibili tramite Internet e articolati in sette moduli formativi. Nell'individuare gli argomenti di trattazione si è ritenuto opportuno procedere illustrando preliminarmente gli scenari normativi di riferimento e le problematiche connesse con i processi di liberalizzazione dei mercati dell'energia elettrica e del gas, per poi soffermarsi sugli aspetti più specifici e più vicini alla clientela finale, relativi ai rapporti di utenza e ai contratti di somministrazione. I contenuti e il loro aggiornamento sono direttamente gestiti dall'Autorità come tutte le funzioni di supporto correlate.

Per ciascuno dei moduli nei quali si articolano i corsi è stato predisposto un test di autovalutazione, che segnali allo studente

l'opportunità di un maggiore approfondimento degli argomenti trattati in caso di esito insufficiente. Sono inoltre disponibili ulteriori funzionalità caratteristiche degli strumenti *e-learning*, tra cui un forum dedicato, per consentire la comunicazione diretta tra i fruitori del corso che desiderano condividere esperienze e osservazioni in merito alle problematiche trattate.

La modalità formativa così individuata, oltre a garantire rapidi aggiornamenti sulle novità introdotte, consente altresì di potenziare, sui fronti della formazione e dell'informazione, l'interattività tra associazioni dei consumatori e Autorità.

Da ultimo, si segnala che anche nel corso del 2005 sono stati realizzati incontri del Gruppo di lavoro congiunto Autorità-CNCU relativi alla trasparenza delle bollette e alle tariffe elettriche biorarie. Incontri tecnici sono stati dedicati ad alcuni Documenti per la consultazione dell'Autorità, al fine di favorirne la comprensione da parte delle associazioni.

Indagini, vigilanza, controllo e sanzioni

Indagini e istruttorie conoscitive

Attività conoscitive in materia di accesso al servizio di misura dell'energia elettrica

L'Autorità, con l'art. 35 della delibera 30 gennaio 2004, n. 5, ha individuato nell'impresa distributrice il soggetto responsabile del servizio di misura dell'energia elettrica. L'accesso a parità di condizioni a tale servizio, che comprende sia l'attività di installazione e

manutenzione dei misuratori, sia quella di rilevazione e registrazione delle misure dell'energia elettrica, costituisce un prerequisito essenziale per garantire il servizio elettrico ai clienti finali. Inoltre l'art. 2, comma 12, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481, stabilisce tra l'altro che l'Autorità controlli l'effettiva attuazione delle condizioni e delle modalità di accesso ai servizi da parte dei soggetti esercenti, nel rispetto dei principi della concor-

renza e della trasparenza, anche al fine di prevedere l'obbligo di prestazione del servizio in condizioni di eguaglianza.

Vista l'importanza dell'accesso al servizio di misura per il corretto funzionamento del mercato elettrico, l'Autorità, ai sensi dell'art. 2, comma 12, lettera c), della legge n. 481/95, ha avviato un provvedimento (delibera 21 dicembre 2004, n. 227) finalizzato a verificare il rispetto degli obblighi posti a carico delle imprese distributrici dagli artt. 36 e 41 del Testo integrato. Le indagini effettuate hanno evidenziato ritardi e inadempimenti, da parte di alcune imprese distributrici, nelle attività di installazione dei misuratori orari, relativamente alle disposizioni di cui:

- all'art. 36 del Testo integrato, in materia di installazione di misuratori orari nei punti di prelievo di clienti del mercato libero in altissima, alta e media tensione e nei punti di prelievo di clienti del mercato vincolato in alta tensione;
- all'art. 41 del medesimo provvedimento, in materia di installazione di misuratori orari nei punti di prelievo, indipendentemente dall'appartenenza dei clienti finali corrispondenti a detti punti al mercato libero o a quello vincolato.

Gli esiti dell'attività conoscitiva hanno indotto l'Autorità a diffidare le imprese distributrici inottemperanti ad adempiere agli obblighi previsti in relazione all'installazione dei misuratori orari per i punti di prelievo in altissima, alta e media tensione con potenza disponibile superiore a 201 kW, entro il 31 dicembre 2005 (delibera 4 agosto 2005, n. 174).

Istruttoria conoscitiva in materia di accesso al servizio di aggregazione delle misure di energia elettrica

In seguito all'avvio del dispacciamento di merito economico con la partecipazione attiva della domanda, la delibera n. 168/03 ha istituito il servizio di aggregazione delle misure dell'energia elettrica ai fini del dispacciamento, di cui TERNA risulta responsabile. L'aggregazione delle misure viene effettuata da quest'ultima che si avvale dell'opera dei distributori. Essi devono effettuare la rilevazione e la registrazione delle misure e devono trasmetterle sia a TERNA sia a ciascun utente del dispacciamento. In tale ambito riveste particolare importanza la trasmissione dei flussi informativi. Altrettanto rilevante per la fruibilità e la diffusione del servizio elettrico, nonché per l'ordinato svolgimento del dispacciamento di merito economico, appare il servizio di aggregazione e trasmissio-

ne delle misure. In seguito ad alcune segnalazioni di irregolarità e di ritardi nell'erogazione del suddetto servizio, l'Autorità ha quindi ritenuto opportuno avviare un'Istruttoria conoscitiva (delibera 8 marzo 2005, n. 39) finalizzata alla verifica del rispetto degli obblighi introdotti dalla delibera n. 168/03.

Tale istruttoria è attualmente in fase conclusiva.

Istruttoria conoscitiva sul servizio di vendita di energia elettrica ai clienti idonei e sul livello di concorrenza tra esercenti il medesimo servizio

Con il progressivo ampliamento del segmento di mercato costituito dai clienti idonei, risulta essenziale una corretta valutazione del livello di concorrenza nella vendita di energia elettrica ai clienti finali, con riferimento alle condizioni sia economiche sia contrattuali.

A tal fine, l'Autorità ha ritenuto necessario avviare un'Istruttoria conoscitiva (delibera n. 141/05) così da effettuare approfondimenti sul servizio di vendita di energia elettrica ai clienti idonei e sul livello di concorrenza tra i diversi esercenti tale servizio.

L'istruttoria, la cui durata è tale da accompagnare, sino al suo naturale completamento, il processo di apertura del mercato libero prevista per l'1 luglio 2007, è principalmente finalizzata all'adozione di eventuali interventi volti a promuovere la concorrenza tra esercenti il servizio di vendita e, nel contempo, tutelare gli interessi di utenti e consumatori, essendo la regolazione della vendita di energia elettrica al mercato vincolato già oggetto di specifici provvedimenti dell'Autorità.

Chiusura dell'indagine sul mercato della vendita gas ai clienti finali

Con la delibera 24 marzo 2005, n. 48, l'Autorità ha avviato un procedimento ai sensi dell'art. 14, comma 1, della delibera 4 dicembre 2003, n. 138, per verificare il grado di concorrenza sul mercato della vendita gas ai clienti finali. Il procedimento (chiuso con delibera 15 febbraio 2006, n. 31) ha permesso di delineare un quadro aggiornato dell'attuale grado di concorrenza del mercato oggetto d'indagine. Le principali informazioni e conclusioni emerse sono state riportate nel rapporto *Situazione del mercato della vendita del gas naturale ai clienti finali in Italia* (si veda per il dettaglio il primo volume di questa *Relazione Annuale*).

In particolare, il rapporto conferma:

- l'esistenza di carenze sul lato degli approvvigionamenti, in grado

di pregiudicare la sicurezza delle forniture e di precludere sostanzialmente l'evoluzione del sistema verso assetti più competitivi;

- uno scarso grado di concorrenza nella vendita ai clienti finali in particolare per i consumatori di piccole e medie dimensioni.

Il settore della vendita ai clienti finali è fortemente influenzato dal controllo che viene esercitato da Eni Spa, il maggiore operatore nazionale, su tutte le infrastrutture d'importazione. La mancanza di forniture autonome sul mercato internazionale del gas condiziona pesantemente l'attività di vendita delle imprese nel mercato finale, le quali possono rifornirsi ricorrendo al mercato all'ingrosso, anch'esso alimentato principalmente dai quantitativi resi disponibili dall'operatore principale. In aggiunta al problema degli approvvigionamenti, va considerato che il settore del gas in Italia è stato storicamente caratterizzato dalla presenza di un numero elevato di imprese, operanti essenzialmente a livello locale, in condizioni di monopolio legale per le forniture cd. "civili" (domestiche e piccola industria-commercio) allacciate alle reti cittadine. Nonostante l'avvento della liberalizzazione, rimane infatti una marcata segmentazione territoriale in modo particolare per il settore civile.

In questo contesto il mercato della vendita ai clienti finali mostra comunque segnali di evoluzione quali una dinamica molto vivace, come desumibile anche dalle autorizzazioni alla vendita (circa 400), rilasciate a livello nazionale dal Ministero delle attività produttive, seppure con significative differenziazioni a livello locale, relativamente al numero e alla tipologia di imprese coinvolte.

Una rappresentazione sintetica dell'evoluzione competitiva del mercato è espressa anche dall'intensità con la quale i clienti gas fanno ricorso a forniture alternative a quella dell'operatore più importante nel mercato (*incumbent* nazionale o locale, in precedenza integrato con le reti di trasporto o di distribuzione).

Il dato inerente il numero di consumatori che hanno cambiato fornitore almeno una volta (cd. "tasso di *switching*") tra il 21 giugno 2000 (la data di avvio formale del processo di liberalizzazione, che corrisponde all'entrata in vigore del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164) e l'1 giugno 2005, nonché i relativi volumi, è stato raccolto dall'Autorità attraverso una specifica indagine rivolta ai gestori delle reti di trasporto e distribuzione. Gli esiti dell'indagine mostrano come il tasso di *switching*, espresso in percentuale di consumatori che hanno cambiato fornitore con riferimento ai punti di riconsegna attivi l'1 giugno 2005 e alle quantità di gas ivi erogate annualmente, dipende dalle classi di consumo considerate. Si osservano, in particolare: una scarsissima mobilità

dei piccoli clienti finali, costituiti principalmente da famiglie; bassi tassi di *switching* per le utenze intermedie, tra le quali figurano, oltre che consumatori domestici, anche esercizi commerciali e piccole imprese industriali quasi sempre allacciate alle reti di distribuzione locali; un'elevata dinamicità dei grandi consumatori. Si tratta di un risultato atteso, in ragione della forte attrattività reddituale che tali clienti esercitano sulle società di vendita, in virtù dei loro consistenti volumi unitari.

Oltre all'analisi sui tassi di cambio fornitore, risulta interessante, per comprendere la situazione del mercato della vendita del gas, analizzare i prezzi medi di fornitura praticati ai clienti finali per le diverse classi di consumo. I dati mostrano come la variabilità dei prezzi tenda a diminuire all'aumentare delle classi di consumo, risultando minima per consumi elevati. Sembra emergere con evidenza, anche dall'esame dei prezzi medi, che solo nel settore industriale si possa riscontrare una presenza significativa di offerte variegata dal punto di vista commerciale, a differenza di quanto accade per le categorie di consumo inferiore, allacciate alle reti di distribuzione, per le quali invece prevalgono offerte meno concorrenziali, generalmente allineate a quelle fissate dall'Autorità.

Sulla base delle conclusioni evidenziate nel rapporto, l'Autorità, il 15 febbraio 2006, nell'esercizio delle proprie funzioni consultive e di segnalazione al Parlamento e al Governo, ha formulato osservazioni e proposte per interventi finalizzati sia allo sviluppo della concorrenza nella fase di vendita del gas ai clienti finali, sia alla tutela dei consumatori.

Indagini sulla qualità dei servizi gas e sulla sicurezza post contatore gas

Nel corso dell'anno 2005 si è svolta un'attività di controllo dei dati comunicati dai distributori, soprattutto per quanto riguarda il rispetto degli obblighi di servizio relativi alla sicurezza della distribuzione gas.

È così stata emanata la delibera 19 luglio 2005, n. 152, con la quale l'Autorità ha diffidato 30 distributori di gas a recuperare entro il 2005 le ispezioni delle reti non effettuate nel 2004, ai fini dell'individuazione delle dispersioni di gas, pena l'avvio di procedimenti individuali a scopi sanzionatori.

La verifica dei dati di sicurezza ha consentito, inoltre, di supportare la Direzione legislativo e legale nella predisposizione delle delibere 27 luglio 2005, n. 155 e n. 156, di avvio di istruttorie formali nei confronti di distributori risultati inadempienti rispetto alle di-

sposizioni emanate dall'Autorità in tema di sicurezza del servizio di distribuzione del gas.

Con la delibera 20 settembre 2005, n. 192, l'Autorità ha avviato tra l'altro un'Istruttoria conoscitiva volta ad accertare l'adeguatezza dei comportamenti messi in atto dai distributori e dai venditori di gas per l'attuazione della delibera 18 marzo 2004, n. 40, relativa alle attività di accertamento della sicurezza post contatore gas.

L'istruttoria si è conclusa con l'approvazione e la pubblicazione del resoconto dell'indagine con la delibera 27 febbraio 2006, n. 42, che ha evidenziato:

- l'assenza, per la maggior parte dei soggetti sottoposti a indagine, di esiti che facessero supporre il mancato adempimento della delibera n. 40/04;
- la presenza di tre soggetti (Enel Gas Spa, Enel Rete Gas Spa e Italgas Spa) per i quali si è ritenuto opportuno effettuare una verifica in loco della piena attuazione della delibera n. 40/04;
- la presenza di 16 venditori di gas che non hanno dato piena attuazione agli obblighi di comunicazione previsti dalla delibera n. 40/04; tali soggetti sono stati diffidati ad adempiere a tali obblighi entro il 30 giugno 2006, pena l'avvio di procedimenti individuali a fini sanzionatori.

Indagine sulla correttezza dei comportamenti posti in essere dai soggetti che operano nel mercato della vendita gas ai clienti finali

Nel corso del 2005, sono pervenute agli Uffici dell'Autorità numerose segnalazioni da parte di clienti finali che lamentavano comportamenti di soggetti autorizzati alla vendita non in linea con i principi stabiliti dalla delibera n. 126/04 (si veda il par. *Mercato gas*) a tutela della possibilità per il cliente finale medesimo di effettuare una consapevole e libera scelta del fornitore di gas naturale.

Sono altresì pervenute segnalazioni da parte di soggetti autorizzati alla vendita che lamentavano a loro volta comportamenti contrari, tra l'altro, delle prescrizioni di cui alla delibera n. 126/04 a tutela della trasparenza, completezza e non discriminazione del-

le informazioni, da parte di soggetti concorrenti.

Da tali segnalazioni sono peraltro emersi ulteriori elementi che parrebbero concretizzare comportamenti che contrastano con l'esigenza di garantire la libertà di accesso a parità di condizioni, la massima imparzialità e la neutralità del servizio di distribuzione e delle relative attività accessorie. In particolare, i comportamenti rilevati potrebbero contribuire alla creazione di barriere all'uscita del cliente finale o all'entrata di operatori concorrenti della società di vendita societariamente collegata o controllata.

Pertanto, al fine di verificare la correttezza dei soggetti che operano nel mercato, l'Autorità ha avviato con la delibera 28 ottobre 2005, n. 225, un'Istruttoria conoscitiva sui comportamenti posti in essere dagli operatori che vendono il gas naturale ai clienti finali.

Nel corso dell'attività di indagine, che si concluderà entro il 31 luglio 2006, l'Autorità acquisirà la più ampia campionatura di comportamenti, non solo attraverso il confronto con gli operatori, ma anche tramite rilevazioni dirette presso soggetti interessati e consumatori. Specificamente, gli Uffici dell'Autorità hanno predisposto questionari, contenuti quesiti in merito alle problematiche più significative emerse dalla valutazione delle suddette segnalazioni, che sono stati inviati ai maggiori operatori del settore della vendita di gas ai clienti finali, rappresentativi di più del 70% del settore in termini di clienti forniti.

In special modo, l'Istruttoria conoscitiva valuterà i comportamenti commerciali mirati all'acquisizione di nuovi clienti e alla riacquisizione di clienti trasferiti ad altro venditore. Inoltre, saranno oggetto di valutazione anche i comportamenti dei distributori che potrebbero costituire un eventuale ostacolo al trasferimento di clienti finali verso altri venditori o al subentro di operatori concorrenti della società di vendita collegata al distributore stesso.

L'Istruttoria conoscitiva, i cui risultati permetteranno di promuovere ulteriormente la concorrenza e tutelare gli interessi di utenti e consumatori, costituirà un importante strumento di conoscenza e si affiancherà alla ordinaria azione di vigilanza volta a contrastare comportamenti lesivi dei diritti degli utenti.

Vigilanza e controllo

Nel corso del 2005 l'Autorità ha progressivamente affiancato all'attività di regolazione quella di controllo sull'attuazione delle regole fissate nei periodi precedenti. Ciò al fine di richiamare gli esercenti al rispetto degli obblighi stabiliti e di individuare eventuali limiti della normativa, per intervenire con modifiche migliorative che rafforzino l'efficacia delle regole stesse. Oltre a svolgere l'attività di vigilanza attraverso una propria Direzione, l'Autorità si avvale anche di collaborazioni esterne, tra le quali spicca per importanza quella con la Guardia di Finanza.

Accanto a tutto questo esiste poi un'attività di controllo, attivata sulla base di specifiche segnalazioni, che normalmente coinvolge un particolare esercente su cui grava il sospetto di aver violato la normativa. Tale attività comporta l'apertura di procedimenti individuali, ai quali possono poi seguirne altri sanzionatori.

Nuovo Protocollo d'intesa con la Guardia di Finanza

Il 19 dicembre 2005 l'Autorità e la Guardia di Finanza hanno siglato un nuovo accordo di collaborazione che permetterà di potenziare, in modo consistente, le attività di vigilanza e controllo nei settori dell'energia elettrica e del gas.

Il nuovo accordo sviluppa e amplia il precedente Protocollo d'intesa, adottato nel settembre 2001, ed estende la collaborazione del Nucleo speciale tutela mercati della Guardia di Finanza, appositamente istituito nel 1995 da quest'ultima per collaborare con le Autorità indipendenti.

In particolare, la Guardia di Finanza effettuerà accertamenti, anche con altri enti già operanti per conto dell'Autorità (Cassa conguaglio per il settore elettrico - CCSE, Stazione sperimentale per i combustibili, ENEA), in base a un programma annuale concordato dall'Autorità con il Comando reparti speciali del Corpo.

Tali controlli, orientati prioritariamente alla verifica delle condizioni di erogazione dei servizi di pubblica utilità (tariffe, qualità del servizio, sicurezza, accesso alle reti, incentivi alla produzione ecc.), determinano vantaggi e miglioramenti nei servizi erogati ai clienti e ai consumatori finali, consentendo all'Autorità di adottare provvedimenti di tipo prescrittivo o sanzionatorio nei casi di inadempienze commesse dagli operatori del settore energetico.

Altre risorse esterne coinvolte nelle attività di controllo dell'Autorità

Al fine di rafforzare e intensificare le attività di controllo e ispezione riguardanti impianti, processi, servizi e operatori dei settori elettrico e gas, segnalando eventuali illeciti e/o omissioni o integrando la normativa, l'Autorità si avvale, oltre che della Guardia di Finanza ai sensi di quanto previsto dal Protocollo d'intesa sopra richiamato, anche di altre importanti strutture esterne quali:

- la Stazione sperimentale per i combustibili, per l'effettuazione dei controlli tecnici della qualità del gas; si tratta di un ente pubblico economico, accreditato dal Sinal (Sistema nazionale per l'accreditamento dei laboratori) per l'esecuzione di prove riguardanti la valutazione dei combustibili (EN 45001), riconosciuto e autorizzato da decreti e provvedimenti di autorità pubbliche a effettuare rilevamenti e controlli in campo ambientale e per la sicurezza;
- la CCSE, per le verifiche e i sopralluoghi sugli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, assimilate alle rinnovabili e sugli impianti di cogenerazione;
- l'ENEA, per lo svolgimento delle attività di controllo nell'ambito della valutazione e della certificazione dei risparmi energetici.

Verifiche ispettive svolte nel 2005

Nel periodo 1 aprile 2005 - 31 marzo 2006 sono state effettuate 133 verifiche ispettive, di cui 83 in collaborazione con la Guardia di Finanza (in significativo incremento rispetto agli anni precedenti, Tav. 4.1). Esse hanno riguardato non soltanto la continuità del servizio di distribuzione dell'energia elettrica, la qualità del servizio gas (odorizzazione, potere calorifico e pressione di distribuzione) e il libero accesso al servizio per le attività di distribuzione e vendita del gas, ma anche la sicurezza e la qualità commerciale del servizio gas, la qualità commerciale del servizio elettrico, le tariffe gas e gli impianti di produzione di energia elettrica incentivata.

Giova rilevare che l'incremento quantitativo delle verifiche ispettive si è coniugato con le crescenti diversificazione e rilevanza dei settori di indagine.

TAV. 4.1

Sintesi delle attività ispettive svolte

1 aprile – 31 marzo degli anni indicati

SETTORE/SEGMENTO	DIMENSIONE IMPRESE ^(A)	VERIFICHE ISPETTIVE		
		2003	2004	2005
Qualità del servizio elettrico - Continuità del servizio di distribuzione dell'energia elettrica	4 G + 1 G (7 esercizi)	12	11	10
Qualità del servizio gas - Sicurezza e qualità commerciale	2 G + 1 M	-	2	3
Qualità del servizio gas - Grado di odorizzazione, potere calorifico e pressione	13 G (32 impianti) + 25 M	-	38	57
Distribuzione e vendita gas - Libero accesso al servizio	3 G + 3 M + 3 P	6	20	9
Qualità commerciale del servizio elettrico	1 M	-	-	1
Tariffe gas	2 P	-	-	2
Importazione di energia elettrica	2 M	-	-	1
Impianti di produzione di energia elettrica incentivata	> 3.200 MW	1	-	50
TOTALE		19	71	133
Di cui in <i>outsourcing</i> o in collaborazione con:				
Guardia di Finanza		2	58	83
Stazione sperimentale per i combustibili		-	38	57
Cassa conguaglio per il settore elettrico		-	-	50

A) G = impresa grande con più di 100.000 utenti; M = impresa media con un numero di utenti compreso tra 5.000 e 100.000; P = impresa piccola con meno di 5.000 utenti.

Verifiche ispettive sulla continuità del servizio di distribuzione dell'energia elettrica

Nel corso del 2005 sono state effettuate 10 verifiche ispettive eseguite, congiuntamente da personale dell'Autorità e da militari della Guardia di Finanza, ai sensi della delibera 19 maggio 2005, n. 92, al fine di verificare:

- gli obblighi di registrazione delle interruzioni con e senza preavviso, lunghe e brevi, di cui al Titolo 2 del Testo integrato della qualità dei servizi elettrici (delibera 30 gennaio 2004, n. 4 e successive modifiche e integrazioni);
- il calcolo degli indicatori di continuità del servizio, comunicati all'Autorità relativamente all'anno 2004, di cui al Titolo 3 del medesimo Testo integrato, anche ai fini di accertare quanto previsto in particolare dagli artt. 25, 26, 27 e 28;
- per gli esercenti che hanno affermato, ai sensi del comma 23.4 del medesimo Testo integrato, di essere in grado di rilevare il numero reale di clienti BT coinvolti in ciascuna interruzione, l'effettiva attuazione di quanto dichiarato, anche al fine di confermare il livello di franchigia in aumento rispetto ai livelli tendenziali degli anni 2004-2007 di cui alla delibera 29 luglio 2004, n. 133.

Gli esiti delle verifiche ispettive sono sintetizzati nella tavola 4.2. L'applicazione del nuovo Indice di sistema di registrazione (ISR), dell'Indice di precisione (IP) e dell'Indice di correttezza (IC) evidenzia la conformità dei controlli effettuati a meno di due esercizi di una società di distribuzione per i quali l'ISR risulta al di sotto delle tolleranze ammesse.

Complessivamente l'esito dei controlli è soddisfacente e conferma il progressivo miglioramento, in atto da alcuni anni, delle imprese distributrici nella registrazione delle interruzioni.

La sperimentazione del nuovo ISR è positiva in quanto le non conformità rilevate sono dovute a interruzioni brevi (non considerate nell'indicatore di riferimento), senza preavviso, non registrate; delle tre aziende che hanno dichiarato di poter effettuare la rilevazione del numero reale di clienti BT interessati da ciascuna interruzione, solo una è risultata in grado di raggiungere tale obiettivo.

Le verifiche ispettive, condotte presso 7 esercizi di Enel Distribuzione Spa e presso 3 imprese ex municipalizzate, hanno riguardato l'effettuazione di controlli sui dati di continuità del servizio forniti dagli esercenti e hanno comportato il controllo a campione delle interruzioni del servizio elettrico nell'anno 2004 presso i centri di telecontrollo degli esercenti.

Gli accertamenti sono stati eseguiti presso imprese distributrici ed esercizi di Enel Distribuzione scelti a campione, verificando la

TAV. 4.2

Verifiche ispettive in materia di continuità del servizio di distribuzione dell'energia elettrica

Giugno 2005 – Novembre 2005

TIPOLOGIA DEL SERVIZIO	IMPRESE SOTTOPOSTE A CONTROLLO ^(A)	MOTIVAZIONE	ESITO
SERVIZIO DISTRIBUZIONE ELETTRICA	3 grandi	applicazione delle disposizioni sulla registrazione delle interruzioni e sulla regolazione della continuità del servizio elettrico e sulla rilevazione del numero reale di clienti BT coinvolti in ciascuna interruzione	verificati 5 ambiti territoriali tutti validi verificato corretto sistema di rilevazione del numero effettivo di clienti BT coinvolti in ciascuna interruzione per una grande azienda
	7 esercizi di una grande impresa	applicazione delle delibere sulla registrazione delle interruzioni e sulla regolazione della continuità del servizio elettrico	verificati 21 ambiti, tutti validi per Indice di precisione e Indice di correttezza verificata non conformità del nuovo Indice sistema di registrazione per 2 esercizi

A) Grande impresa: impresa con più di 100.000 utenti; media impresa: impresa con un numero di utenti compreso tra 5.000 e 100.000.

metodologia di registrazione delle interruzioni, anch'esse scelte a campione.

Le verifiche hanno comportato, in media, un sopralluogo della durata di 2 giorni e l'impiego di 4 persone, tra funzionari dell'Autorità, consulenti e personale dell'ENEA distaccato presso l'Autorità.

Verifiche ispettive in materia di sicurezza del servizio di distribuzione del gas

Le verifiche ispettive sono state eseguite congiuntamente da personale dell'Autorità e da militari della Guardia di Finanza presso due imprese di grandi dimensioni e un'impresa di medie dimensioni ai sensi delle delibere 2 maggio 2005, n. 80 e n. 81, e 9 giugno 2005, n. 103.

Le ispezioni sono state finalizzate all'acquisizione degli elementi necessari per l'effettuazione di nuovi controlli di qualità del gas presso gli impianti di distribuzione rispetto ai quali non era stato possibile effettuare i precedenti controlli, nonché a verificare:

- le motivazioni della mancata collaborazione all'effettuazione dei controlli di qualità del gas svolti ai sensi della delibera 22 luglio 2004, n. 125;
- l'applicazione della disciplina in materia di sicurezza del servizio di distribuzione del gas ai sensi delle delibere dell'Autorità 28 dicembre 2000, n. 236, e 29 settembre 2004, n. 168;
- l'applicazione della disciplina in materia di qualità commerciale ai sensi delle delibere dell'Autorità 2 marzo 2000, n. 47, e n. 168/04;
- l'effettuazione, ai sensi dell'art. 76, comma 76.1, della delibera

n. 168/04, di controlli in via sperimentale dei dati di sicurezza relativi all'anno 2004 e riferiti agli impianti rispetto ai quali non è stato possibile effettuare i precedenti controlli.

A seguito di dette verifiche ispettive, sono state avviate nei confronti delle tre imprese ispezionate le istruttorie formali di cui alle delibere 24 gennaio 2006, n. 17, 15 febbraio 2006, n. 30, e 20 febbraio 2006, n. 33.

Controlli tecnici in materia di sicurezza e qualità del gas (potere calorifico, pressione e grado di odorizzazione)

Nel periodo 1 aprile 2005 – 31 marzo 2006 sono stati effettuati 57 prelievi di gas presso 39 imprese di distribuzione, con la collaborazione del Nucleo speciale tutela mercati della Guardia di Finanza e la Stazione sperimentale per i combustibili.

Tali controlli hanno comportato l'effettuazione di prelievi di gas, senza preavviso, presso imprese di distribuzione ai sensi delle delibere n. 125/04 (per il periodo novembre 2004 – ottobre 2005) e 27 luglio 2005, n. 157 (per il periodo novembre 2005 – ottobre 2006), al fine di verificare i principali parametri concernenti la qualità del gas fornito ai clienti finali a mezzo di rete: il potere calorifico superiore, la pressione di fornitura e il grado di odorizzazione del gas stesso.

I prelievi del gas sono stati effettuati all'uscita dei gruppi di riduzione finale, collocati in posizione distante dai punti di alimentazione delle reti di distribuzione; il controllo sul potere calorifico superiore e sull'odorizzazione del gas è stato eseguito mediante analisi gascromatografica sul campo, mentre quello sulla pressione di fornitura del gas, attraverso manometro.

La legge 6 dicembre 1971, n. 1083, impone infatti ai distributori l'obbligo di odorizzare il gas naturale e ai produttori quello di odorizzare gli altri tipi di gas. L'odorizzazione deve essere effettuata conformemente alle norme emanate dall'UNI, attraverso il CIG (Comitato italiano gas). La mancata o insufficiente odorizzazione del gas comporta responsabilità penali per i soggetti tenuti a farlo ai sensi della legge n. 1083/71.

Nel corso di 2 controlli (ex delibera n. 157/05) è stato verificato sul campo, e successivamente confermato dalle analisi di laboratorio, un'insufficiente grado di odorizzazione: per tali casi gli Uffici dell'Autorità hanno effettuato denuncia penale nei confronti dei distributori responsabili del servizio.

L'elenco dei controlli tecnici è riportato in dettaglio nella tavola 4.3.

Verifiche ispettive sulle garanzie per il libero accesso al servizio di distribuzione del gas naturale

Nel periodo giugno-novembre 2005 sono state effettuate 9 verifiche ispettive svolte con la collaborazione del Nucleo speciale tutela

mercati della Guardia di Finanza presso imprese di distribuzione e di vendita del gas, individuate con la delibera 15 giugno 2005, n. 112, allo scopo di verificare la corretta applicazione delle disposizioni in materia di garanzie per il libero accesso al servizio di distribuzione del gas naturale previste dalla delibera 29 luglio 2004, n. 138.

Gli accertamenti, effettuati attraverso la visione e l'acquisizione di elementi documentali e informativi, hanno riguardato principalmente le richieste di accesso pervenute all'esercente per: l'attivazione di nuovi punti di riconsegna; la variazione contrattuale del massimo prelievo orario; la riattivazione di punti di riconsegna esistenti o per la sostituzione nella fornitura ai clienti finali; la rilevazione dei prelievi presso il punto di riconsegna in caso di sostituzione nella fornitura ai clienti finali; gli obblighi informativi; la fatturazione; le garanzie finanziarie.

È attualmente in fase di completamento la valutazione degli esiti delle ispezioni da parte degli Uffici competenti.

L'elenco delle verifiche ispettive effettuate è riportato in dettaglio nella tavola 4.4.

TAV. 4.3

Controlli tecnici in materia di sicurezza e qualità del gas 1 aprile 2005 – 31 marzo 2006

TIPOLOGIA DEL SERVIZIO	IMPRESE SOTTOPOSTE A CONTROLLO ^(A)	MOTIVAZIONE	ESITO
SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS	13 grandi (per 32 impianti) 25 medie (per 25 impianti)	controlli tecnici relativi al grado di odorizzazione, al potere calorifico superiore effettivo e alla pressione relativa del gas	accertato un grado di odorizzazione non conforme per 2 medie imprese, mancata collaborazione al prelievo gas per una grande impresa e per una media impresa

A) Grande impresa: impresa con più di 100.000 utenti; media impresa: impresa con un numero di utenti compreso tra 5.000 e 100.000.

TAV. 4.4

Verifiche ispettive in materia di garanzie per il libero accesso al servizio di distribuzione del gas naturale Giugno 2005 – Novembre 2005

TIPOLOGIA DEL SERVIZIO	IMPRESE SOTTOPOSTE A CONTROLLO ^(A)	MOTIVAZIONE	ESITO
SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS	2 grandi 3 medie 1 piccola	verifica della corretta applicazione delle disposizioni relative alle garanzie per il libero accesso al servizio di distribuzione del gas naturale adottate con la delibera n. 138/04	esiti in corso di valutazione
SERVIZIO VENDITA GAS	1 grande 2 piccole	verifica della corretta applicazione delle disposizioni relative alle garanzie per il libero accesso al servizio di distribuzione del gas naturale adottate con la delibera n. 138/04	esiti in corso di valutazione

A) Grande impresa: impresa con più di 100.000 utenti; media impresa: impresa con un numero di utenti compreso tra 5.000 e 100.000.

Verifiche ispettive in materia di qualità commerciale del servizio elettrico

Nel corso del mese di dicembre 2005 è stata effettuata un'ispezione, in collaborazione con il Nucleo speciale tutela mercati della Guardia di Finanza, presso una azienda di medie dimensioni ai sensi della delibera 14 novembre 2005, n. 236, avente a oggetto la verifica del rispetto:

- delle norme in materia di qualità commerciale di cui al Testo integrato della qualità dei servizi elettrici (delibera n. 4/04), in particolare per quanto riguarda gli obblighi di registrazione e di comunicazione all'Autorità dei dati relativi alle prestazioni di prevenzione e di esecuzione di lavori, nonché il contenuto dei preventivi;
- degli obblighi in materia di contenuti informativi delle bollette previsti dalle delibere n. 55/00, n. 200/99 e n. 4/04;
- degli obblighi in materia di condizioni di fornitura previsti dalla delibera n. 200/99.

È attualmente in fase di completamento la valutazione degli esiti dell'ispezione da parte degli Uffici competenti.

Verifiche ispettive in materia di tariffe gas

Le attività ispettive hanno riguardato due soggetti di dimensioni minori, svolte in collaborazione con il Nucleo speciale tutela mercati della Guardia di Finanza, ai sensi delle delibere 3 febbraio 2005, n. 16, e 9 febbraio 2006, n. 26. Tali soggetti non hanno fornito gli elementi documentali ai fini dell'applicazione della metodologia tariffaria per le attività di trasporto, di dispacciamento e di distribuzione del gas naturale.

La prima verifica ispettiva ha avuto come oggetto la corretta applicazione della metodologia tariffaria introdotta dalla delibera 29 luglio 2005, n. 166, e in particolare:

- la verifica della veridicità e della correttezza delle informazioni trasmesse all'Autorità ai fini della presentazione delle proposte tariffarie relative all'attività di trasporto;
- l'acquisizione di informazioni e documenti che la società non ha trasmesso all'Autorità nell'ambito del procedimento di verifica delle proposte tariffarie.

La seconda ha invece interessato:

- la verifica dello stato di attuazione degli artt. 14, 15 e 16 del decreto legislativo n. 164/00;
- l'acquisizione di informazioni necessarie alla determinazione delle tariffe di distribuzione e di fornitura per gli anni termici 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004;
- la verifica della corretta applicazione della metodologia tariffaria introdotta dalle delibere 28 dicembre 2000, n. 237, e 13 settembre 2000, n. 170.

È attualmente in corso la valutazione degli esiti delle ispezioni da parte degli Uffici competenti.

Indagine in materia di importazione di energia elettrica

Nel mese di ottobre 2005 l'Autorità è venuta a conoscenza dell'indagine penale svolta dal Nucleo regionale di Polizia tributaria Friuli Venezia Giulia concernente il contrabbando di energia elettrica importata da paesi non appartenenti all'Unione europea e per la quale non sono stati pagati i cd. "diritti di confine".

L'Autorità ha quindi ritenuto opportuno acquisire, presso la sede di Trieste del predetto Nucleo, gli elementi conoscitivi dell'indagine penale al fine di verificare l'esistenza di presupposti per avviare procedimenti amministrativi o sanzionatori. Tale verifica era finalizzata all'accertamento di eventuali violazioni di provvedimenti della medesima Autorità relative, per esempio, all'assegnazione delle quote di capacità di trasporto per l'effettuazione di scambi transfrontalieri di energia elettrica in importazione e al pagamento delle componenti parafiscali concernenti l'importazione di energia elettrica.

Nel mese di gennaio il Pubblico Ministero titolare dell'indagine ha consentito la trasmissione all'Autorità della documentazione relativa alla suddetta indagine in esito a una richiesta di informazioni e documenti ai sensi dell'art. 2, comma 22, della legge n. 481/95, essendo venuta meno la cessazione delle esigenze di tutela del segreto istruttorio per effetto dell'esercizio dell'azione penale.

È attualmente in corso la valutazione della documentazione acquisita da parte degli Uffici competenti.

Verifiche ispettive sugli impianti di produzione di energia elettrica incentivata

Il programma di verifiche e sopralluoghi effettuati dalla CCSE al fine di intensificare ed estendere i controlli sugli impianti di produ-

zione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, fonti assimilate a quelle rinnovabili e su quelli di cogenerazione ai sensi della delibera 22 aprile 2004, n. 60, ha riguardato, per il periodo maggio 2005 - marzo 2006, 50 impianti, per una potenza installata equivalente a circa 3.200 MW.

Dal punto di vista della tipologia di trattamento incentivante riconosciuto, le verifiche ispettive effettuate dalla CCSE hanno riguardato i seguenti segmenti principali (Tav. 4.5):

- 29 impianti assimilati, di cui 17 con convenzioni di cessione destinata CIP6 (di cui 3 ex CIP 14 novembre 1990, n. 34) e 12 con cessioni di eccedenze, per complessivi 2.043 MW. Di questi, 11 impianti, per una potenza complessiva pari a 1.235 MW, hanno richiesto anche il riconoscimento della condizione di cogenerazione ai sensi della delibera 19 marzo 2002, n. 42;
- 13 impianti cogenerativi, per una potenza pari a 987 MW;
- 8 impianti rinnovabili, per una potenza pari a 177 MW, di cui 3 alimentati a biomasse, 4 a RSU e uno eolico.

Il programma delle verifiche ispettive relative ai primi 50 impianti è stato stabilito anche al fine di raccogliere elementi utili per la integrazione del regolamento del Comitato esperti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 2.4, della delibera n. 60/04.

Dei 50 impianti sottoposti a sopralluogo, per 27 (alla data di fine

marzo 2006) la CCSE ha completato le verifiche, trasmettendo ai soggetti titolari e, per conoscenza all'Autorità, le risultanze delle verifiche ispettive.

Per 15 di essi non sono emerse violazioni della normativa vigente, nel senso che:

- è stata verificata la piena corrispondenza della configurazione impiantistica alla situazione desumibile dalla documentazione prodotta ai fini della verifica annuale dei parametri di riferimento dichiarati (Ien per gli impianti assimilati, IRE e LT per quelli cogenerativi);
- è stato verificato il rispetto sia della condizione tecnica di assimilabilità a fonte rinnovabile ai fini del trattamento economico e della rispondenza dei valori effettivi dell'indice Ien a quelli dichiarati, per gli impianti assimilati; sia delle condizioni per il riconoscimento della produzione combinata come cogenerazione ai fini dei benefici previsti dagli art. 3, comma 3, 4, comma 2, e 11, commi 2 e 4, del decreto legislativo n. 79/99, per la cogenerazione.

Le verifiche, condotte con particolare riferimento ai dati a consuntivo dell'esercizio 2004 e in molti casi estesi anche agli esercizi precedenti, hanno portato:

- in alcuni casi, a formulare raccomandazioni al soggetto produt-

TAV. 4.5

Verifiche ispettive in materia di impianti di produzione incentivati svolti con la CCSE

Maggio 2005 - Marzo 2006

IMPIANTI	NUMERO	MW	% (IN MW)	DI CUI ANCHE COGENERATIVI		
				NUMERO	MW	% (IN MW)
ASSIMILATI						
Assimilati CIP6	14	1.542		5	1.092	
Assimilati ex CIP n. 34/90	3	386		1	91	
Assimilati eccedenze	12	115		5	52	
TOTALE ASSIMILATI	29	2.043	63,7	11	1.235	
Cogenerativi puri	13	987				
TOTALE COGENERATIVI	13	987	30,8	24	2.222	69,3
RINNOVABILI						
Biomasse	3	51				
Eolico	1	22				
Rifuti solidi urbani	4	104				
TOTALE RINNOVABILI	8	177	5,5			
TOTALE	50	3.206	100,0			

tore in materia di strumentazione di misura (tarature periodiche, classi di precisione, collocazione nell'impianto) o di sigillatura dei dispositivi di *bypass* che intercettano i sistemi di misura stessi, senza peraltro prescrivere condizioni vincolanti e tassative, non essendo previste dalla normativa di riferimento;

- nei casi in cui sono state riscontrate modalità di contabilizzazione delle grandezze elettriche, termiche e di energia primaria difformi dalla normativa vigente, al ricalcolo degli indici Ien, IRE e LT rispetto a quanto reso nelle dichiarazioni annuali, dandone evidenza al soggetto produttore e verificando la conformità degli incentivi corrisposti all'effettivo indice di prestazione.

Per i restanti 12 impianti sono invece emerse risultanze negative, per le quali sono in corso le azioni per i seguiti di tipo amministrativo, prescrittivo e sanzionatorio.

Vigilanza e procedimenti individuali nel mercato elettrico

Nel 2005, l'attività di controllo ha avuto a oggetto alcuni comportamenti posti in essere dalla società S.I.P.P.I.C. Spa.

In particolare, nello svolgimento dell'attività di valutazione delle comunicazioni provenienti dai consumatori, l'Autorità ha verificato che diverse segnalazioni di alcuni clienti del suddetto esercente avevano a oggetto le medesime problematiche. Nello specifico, tali consumatori lamentavano la non corretta applicazione da parte della società S.I.P.P.I.C. delle disposizioni previste dall'Autorità in materia di richieste di prestazioni soggette a standard di qualità commerciale, di contenuti informativi delle bollette e di condizioni contrattuali per la fornitura di energia elettrica.

Sulla scorta degli elementi acquisiti, l'Autorità ha disposto, con la delibera n. 236/05, di effettuare un'ispezione presso la società S.I.P.P.I.C., al fine di verificare il rispetto da parte dell'esercente delle norme in materia di qualità commerciale di cui al Testo integrato approvato con la delibera n. 4/04. In particolare, l'ispezione intendeva verificare l'adempimento degli obblighi di registrazione e di comunicazione all'Autorità dei dati relativi alle prestazioni di prevenzione e di esecuzione di lavori, nonché il contenuto dei preventivi. Inoltre, con la medesima ispezione si è inteso accertare il rispetto degli obblighi in materia di contenuti informativi delle bollette previsti dalle delibere n. 55/00, n. 200/99 e n. 4/04, oltre che degli obblighi in materia di condizioni di fornitura previsti dalla delibera n. 200/99.

L'attività di valutazione, analisi e trattamento degli esiti da parte degli Uffici interessati è attualmente in corso.

Per quanto riguarda i procedimenti individuali avviati nel settore elettrico sulla scorta dei reclami e delle segnalazioni ricevute, nel corso dell'anno 2005 l'Autorità ha attuato un significativo intervento nei confronti della società AceaElectrabel Elettricità Spa.

Con il provvedimento 3 agosto 2005, n. 173, l'Autorità è intervenuta nei confronti di tale società sia per le fatturazioni erronee effettuate nei primi mesi del 2005, sia per le mancate letture, ordinando l'adozione di idonee misure a tutela dei clienti. In merito l'Autorità, dopo aver ricevuto numerose segnalazioni del disservizio da parte degli utenti interessati, ha provveduto a integrare e verificare le informazioni pervenute.

In particolare, durante lo svolgimento di tale attività conoscitiva, è emerso che l'emissione da parte di AceaElectrabel Elettricità di fatture con consumi non corrispondenti a quelli effettivi era stata determinata da un difetto del *software* di alcuni terminali di lettura delle bollette e delle batterie tampone impiegate nei medesimi terminali, nonché da carenze nelle procedure di controllo delle rilevazioni.

Inoltre, è emerso che la società, alla data del 30 novembre 2004, aveva un consistente numero di clienti per i quali non risultava eseguita la lettura da oltre 12 mesi. Al riguardo, la società ha dichiarato che tali mancate letture dovevano essere imputate da un lato al fatto che alcuni contatori sono fisicamente accessibili solo in presenza del proprietario dell'unità immobiliare, e, dall'altro, per un consistente numero di clienti, a imprecisioni o carenze nell'archivio tecnico-commerciale necessario per la localizzazione del punto di fornitura e del relativo contatore.

Per riparare al disservizio causato dalla fatturazione erronea, AceaElectrabel Elettricità ha comunicato di aver provveduto alla rilettura dei clienti interessati, acquisendo per un notevole numero di essi il dato corretto e, dove detta lettura aveva evidenziato la sussistenza di un errore, di aver attivato la relativa rettifica di fatturazione. Per i restanti clienti per i quali non era stato possibile acquisire la lettura, il recupero del dato ai fini della rettifica di fatturazione sarebbe stato effettuato nell'ambito dell'attività ordinaria di lettura, entro l'anno successivo.

Per quanto riguarda i clienti per i quali non era stata acquisita una lettura da oltre 12 mesi per carenze informative sulla localizzazione dei contatori, era stato programmato un intervento della durata di circa 12-18 mesi a decorrere da settembre 2005.

L'Autorità ha ritenuto che le misure poste in essere dalla società per riparare il disservizio relativo all'errata fatturazione non fossero adeguate alla tutela dei consumatori, poiché le letture acquisite successivamente al disservizio sono state significativamente infe-

riori al numero dei clienti interessati. Inoltre il differimento del recupero del dato entro un arco temporale non giustificato da specifiche esigenze tecnico-operative pregiudica il diritto del cliente alla rettifica della fatturazione.

Anche per i clienti per i quali non è stata acquisita la lettura da oltre 12 mesi, l'Autorità ha ritenuto che il programma per il recupero dei dati informativi tecnico-commerciali non fosse adeguato a riparare la lesione del diritto al tentativo di lettura.

Pertanto l'Autorità, con la citata delibera n. 173/05, ha ordinato la cessazione dei comportamenti lesivi dei diritti dei clienti ordinando ad AceaElectrabel Elettricità di effettuare, entro 90 giorni e previa adeguata comunicazione ai clienti interessati, un ulteriore tentativo di lettura per i clienti che hanno subito il disservizio, ma per i quali la società non ha acquisito la lettura; nonché di provvedere alla conseguente rettifica della fatturazione e di effettuare, entro 180 giorni, un tentativo di lettura nei confronti dei clienti per i quali sono state registrate imprecisioni o carenze nei dati dell'archivio tecnico-commerciale e non risulti acquisita una lettura da oltre 12 mesi.

Vigilanza e procedimenti individuali nel settore del gas

Nel mese di febbraio 2006, sono pervenute all'Autorità numerose segnalazioni da parte di clienti finali della società Toscana Gas

Clienti Spa, in particolare da quelli residenti nella zona di Pisa che, dopo aver cambiato fornitore, sottoscrivendo un nuovo contratto con Enel Gas, lamentavano di aver ricevuto con riferimento al periodo luglio 2005 – gennaio 2006, la fatturazione per consumi di gas naturale da parte sia del precedente venditore sia del nuovo.

In particolare, in seguito agli accertamenti effettuati dagli Uffici, è emerso che Toscana Gas Clienti, nonostante avesse ricevuto nei termini prescritti dall'Autorità l'informativa relativa all'avvenuta sostituzione nella fornitura ai clienti interessati a favore di un altro venditore, ha continuato a emettere fatture nei loro confronti. Quindi, alcuni consumatori hanno erroneamente continuato a effettuare i pagamenti a Toscana Gas Clienti anziché al nuovo fornitore, esponendosi al rischio di sospensione della fornitura per insolvenza nei confronti di quest'ultimo. Altri consumatori, invece, hanno pagato due volte la medesima fornitura di gas.

Pertanto, l'Autorità con la delibera 6 aprile 2006, n. 72, ha ordinato alla società Toscana Gas Clienti: di dare trasparente informativa ai clienti interessati della loro posizione contrattuale; di annullare le bollette emesse nei confronti di clienti già passati ad altro fornitore; di provvedere ai necessari conguagli e alla restituzione degli importi versati, comprensivi degli interessi legali maturati.

Istruttorie formali e sanzioni

Sanzioni

La storia relativamente breve dell'attività istituzionale dell'Autorità è stata connotata, in una sua prima fase, da interventi di carattere prevalentemente normativo, volti a regolare in termini generali le condotte degli operatori nei mercati dell'energia elettrica e del gas, al fine di promuovere la concorrenza e assicurare la tutela dei consumatori.

Il consolidarsi di una tale regolazione, divenuta progressivamente più matura, ha condotto l'Autorità, in un secondo momento, a utilizzare gli strumenti di natura giustiziale alla stessa attribuiti così da assicurare l'effettiva applicazione della regolazione. A tal fine, lo strumento principe è costituito dalla potestà, attribuita dall'art. 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie (commisurabili entro un minimo edittale pari a circa 25.000 € e un massimo pari a circa 150 milioni

di euro) agli esercenti che abbiano violato i propri provvedimenti, ovvero si siano rifiutati di fornire le informazioni richieste, o abbiano reso informazioni non veritiere.

Sebbene sanzioni pecuniarie da parte dell'Autorità siano state irrogate anche nel suo primo periodo di attività istituzionale e un primo e rilevante insieme di interventi sanzionatori sia già registrabile nell'anno 2004 (si tratta di interventi prevalentemente relativi a violazioni della disciplina in materia di accesso alle infrastrutture di rete), è nel 2005 che si registra il significativo intensificarsi dell'esercizio della funzione giustiziale di tipo repressivo: sono 89, infatti, i procedimenti sanzionatori gestiti durante tale anno. Cinquanta di questi sono stati avviati negli ultimi quattro mesi del 2004 e 39 nel corso del 2005.

Relativamente ai procedimenti avviati nel 2004, 20 si sono conclusi nel 2005, mentre il termine per la chiusura dei rimanenti (si tratta di procedimenti avviati in relazione al *blackout* del 28 settembre 2003) è stato prorogato al 31 ottobre 2006.

Dei 39 procedimenti avviati nel 2005, invece, 10 sono giunti a conclusione, mentre per altri 10 è imminente l'adozione del provvedimento finale, essendo state comunicate le relative risultanze istruttorie e conseguentemente effettuate le rispettive audizioni finali.

Complessivamente sono stati conclusi 30 procedimenti.

L'importanza che l'esercizio della potestà sanzionatoria è destinata ad assumere nell'attività del regolatore è evidenziata non solo dall'elevato numero dei procedimenti gestiti nell'anno, ma anche dalla recente riforma legislativa disposta con l'art. 11-*bis* del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotta dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80. La normativa esclude infatti provvedimenti sanzionatori dell'Autorità dall'ambito di applicazione del generale istituto del pagamento della sanzione in misura ridotta (oblazione). Tale riforma, come anche chiarito dal Consiglio di Stato (CDS) con un parere del 15 novembre 2005, riguarda solo le violazioni poste in essere successivamente alla data di entrata in vigore della riforma medesima.

Conseguentemente, solo 4 dei 13 procedimenti in esito ai quali sono state accertate le responsabilità dei soggetti intimati si sono conclusi con l'irrogazione di una sanzione amministrativa, mentre negli altri casi gli esercenti hanno esercitato la facoltà di obblare, essendo i fatti costitutivi dell'addebito contestato anteriori al maggio 2005. Per i restanti 17 procedimenti che si sono conclusi nel 2005, invece, l'Autorità ha accertato, anche in seguito al contraddittorio instaurato con i soggetti intimati, l'insussistenza dei fatti contestati.

Sotto un diverso profilo, l'esame dei procedimenti gestiti consente

anche di predisporre una prima "mappa" (che potrà essere affinata solo in seguito all'esame dei futuri interventi) delle violazioni contestate e delle condotte devianti.

Al riguardo, ci si limita a richiamare le principali questioni trattate, o in corso di trattazione, distinguendole per macroprofili ai quali sono riconducibili le norme la cui (presunta) violazione ha costituito presupposto per l'avvio dei sopra richiamati procedimenti.

A] Violazioni della disciplina in materia di accesso ed erogazione dei servizi di rete

In primo luogo, per quanto attiene al profilo dell'accesso alle infrastrutture di rete, il 2005 si è aperto con l'irrogazione di una sanzione pecuniaria per un illecito rifiuto di accesso al terminale di rigassificazione di GNL (delibera 12 gennaio 2005, n. 2). Il provvedimento è stato adottato in esito a una istruttoria formale avviata con la delibera 20 luglio 2004, n. 120, in seguito a una controversia in materia di accesso al suddetto terminale. L'Autorità, risolvendo in via amministrativa la controversia, ha ribadito i principi fondamentali e generali che governano la materia dell'accesso alle infrastrutture, già abbozzati, sebbene ancora in forma non sistematica, in altri interventi adottati nel corso del 2004 (delibere 25 maggio 2004, n. 76 e n. 77).

Sono stati altresì avviati procedimenti per presunta violazione della disciplina dell'Autorità relativa alle modalità di erogazione dei servizi di rete. In particolare, è stata contestata la violazione delle disposizioni generali in materia di stoccaggio (delibera 21 giugno 2005, n. 119), tra cui quelle inerenti ai corrispettivi per il bilanciamento.

Sono stati inoltre avviati procedimenti per possibili violazioni della disciplina generale relativa all'erogazione del servizio di misura del gas: la condotta deviante sarebbe stata realizzata da esercenti il servizio di distribuzione che, nelle rispettive condizioni generali di contratto, avrebbero imposto alle società di vendita (che intendessero esercitare il diritto loro riconosciuto di effettuare la lettura dei propri clienti finali) una cadenza di letture superiore a quelle minime previste dall'Autorità.

B] Violazioni della disciplina tariffaria

Attengono alla disciplina tariffaria le violazioni contestate ad alcuni esercenti il servizio di distribuzione del gas che, nelle proprie condizioni generali di contratto, prevedevano corrispettivi per

prestazioni (tra cui l'accesso al servizio per sostituzione nella fornitura di un cliente finale servito in precedenza da altro utente) già remunerate dalla tariffa approvata dall'Autorità, ai sensi della delibera n. 170/04. Tali violazioni sono rilevanti anche ai fini della disciplina dell'accesso al sistema.

Sempre in materia tariffaria, sono stati conclusi procedimenti che hanno riconosciuto la responsabilità di alcune imprese di distribuzione del gas, per aver praticato tariffe difformi da quelle approvate e/o per non aver mai trasmesso successive proposte di opzioni tariffarie (di distribuzione e/o fornitura). Nell'avviare tali procedimenti, l'Autorità ha provveduto a determinare d'ufficio le tariffe degli esercenti intimati.

C] Violazioni delle disposizioni in materia di vendita del gas naturale a tutela dei clienti finali "ex vincolati"

Un altro profilo rilevante riguarda l'assetto delle garanzie predisposte dall'Autorità, nel settore del gas, a tutela dei clienti finali cui, sino alla data del 31 dicembre 2002, non era attribuita la qualifica di cliente idoneo (ovvero che, pur essendo clienti idonei, non avevano esercitato il diritto di libera scelta del proprio fornitore).

Sono state accertate, innanzi tutto, violazioni dell'assetto normativo definito dalla delibera 12 dicembre 2002, n. 207, che prevede, tra l'altro, l'obbligo per gli esercenti l'attività di vendita di offrire, unitamente a quelle dagli stessi formulate, condizioni economiche predisposte sulla base di criteri adottati dall'Autorità (con delibera n. 138/03). In particolare, è emerso che alcuni esercenti offrivano come condizioni economiche definite dall'Autorità, prezzi incoerenti con i criteri da questa stabiliti, alterando in tal modo il regolare gioco della concorrenza.

L'Autorità ha altresì accertato la violazione della disciplina con-

trattuale minima definita da essa stessa a tutela dei suddetti clienti finali (delibera 18 ottobre 2001, n. 229), relativa, in particolare, alle cadenze minime di fatturazione, nonché agli obblighi informativi in merito al diritto alla rateizzazione delle somme dovute dal cliente.

D] Violazioni delle disposizioni in materia di sicurezza

Particolarmente numerosi sono i procedimenti avviati dall'Autorità per inosservanza delle disposizioni in materia di sicurezza, con riferimento sia al settore elettrico, sia a quello del gas.

In specifico, sono 47 i procedimenti avviati in relazione al *black out* del 28 settembre 2003 per la possibile inosservanza delle regole tecniche di connessione nonché delle obbligazioni dedotte nelle convenzioni tra il Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa e imprese proprietarie di impianti appartenenti alla rete stessa.

Per il settore del gas naturale, invece, sono stati avviati 16 procedimenti nei confronti di altrettante imprese di distribuzione per l'inosservanza dell'obbligo di sottoporre a ispezione porzioni di rete in media e alta pressione.

E] Omesse informazioni – Informazioni non veritiere

Infine, un ultimo insieme di procedimenti sanzionatori gestiti nel 2005 ha per oggetto condotte lesive dell'esigenza dell'Autorità di una corretta gestione dei flussi informativi necessari allo svolgimento delle proprie attività istituzionali. Nei provvedimenti sino a ora adottati, l'Autorità ha ribadito che ogni condotta deviante sotto questo profilo, che assuma la forma sia del rifiuto a fornire informazioni, sia della dichiarazione non veritiera, non può che costituire un illecito grave.

Stato del contenzioso

Alla luce dell'aggiornamento effettuato nel corso dell'anno 2005 e fino a marzo 2006, i dati relativi agli esiti del contenzioso nel periodo 1997-2006 confermano la tendenza positiva riscontrata negli anni precedenti. È quanto emerge da un'analisi delle decisioni adottate.

Dal punto di vista delle statistiche relative ai procedimenti giurisdizionali si rinvia alle tavole 4.6 e 4.7. Quest'ultima tavola in particolare consente di trarre l'indicazione forse più significativa sul piano istituzionale: pur a fronte di una persistente, atipica, proliferazione del contenzioso, ciò che emerge attesta la stabilità dell'azione dell'Autorità. Infatti, su 2.136 provvedimenti finora adottati ben 228 sono stati impugnati. I ricorsi, di norma plurimi su un singolo provvedimento, hanno determinato l'annullamento totale di soli 14 provvedimenti e parziale di 13: questo significa che l'indice di stabilità calcolato rapportando i provvedimenti usciti indenni al vaglio giurisdizionale al totale di quelli adottati si attesta intorno al 99%; mentre l'indice di stabilità costruito confrontando i provvedimenti non contestati al totale di quelli impugnati si attesta oltre l'88%. La stabilità dell'azione regolatoria è avvalorata anche dalla circostanza che le decisioni di annullamento totale non hanno quasi mai riguardato i provvedimenti normativi e generali attraverso i quali sono state tracciate le linee portanti dell'assetto regolatorio.

A questi indicatori quantitativi si aggiungono ulteriori considerazioni, tratte dai contenuti delle pronunce dei giudici e da un'analisi critica della giurisprudenza sedimentatasi nel corso del periodo interessato. In particolare, pur con le alterne vicende del doppio gra-

do di giudizio, la giurisprudenza di settore appare indubbiamente rassicurante e coerente con l'azione regolatoria dell'Autorità.

Una prima considerazione riguarda la salvaguardia del perimetro dell'azione del regolatore, cioè l'ambito dei poteri riconosciuti dal quadro normativo rilevante. È ormai chiaro, stante la giurisprudenza consolidatasi, che l'ambito dell'attività dell'Autorità non è limitato ai segmenti di mercato oggetto di riserva legale (secondo la tradizionale nozione di servizio pubblico), ma a tutti i segmenti dei servizi di pubblica utilità, compresi quelli ormai liberalizzati (produzione, vendita ecc.). La giurisprudenza, anche la più recente (CDS, VI, 10 ottobre 2005, n. 5467), ha da sempre avvalorato la distinzione tra la nozione di "servizio pubblico" e quella – più ampia rispetto alla prima – di "servizio di pubblica utilità" di cui alla legge n. 481/05 che comprende in sé *"anche le attività economiche naturalmente riservate ai privati, ma che, tuttavia, presentano profili di interesse generale"* e questo indipendentemente dalla *"peculiarità del regime in cui sono esercitate"*. Da tale generale premessa i giudici fanno discendere l'affermazione dell'ulteriore decisivo principio in base al quale *"liberalizzare un settore non significa deregolarlo"*, dal che deriva che attività divenute libere, come quelle di importazione, esportazione, produzione o vendita, non possono, per ciò stesso, essere sottratte a qualsiasi forma di regolazione diretta alla tutela della collettività degli utenti.

Né la legge 23 agosto 2004, n. 239, di riordino del settore energetico, ha portato innovazioni al riguardo, determinando un'improvvisa compressione del ruolo dell'Autorità, dato che detta

TAV. 4.6

Esito del contenzioso dal 1997 al marzo 2006

	RIGETTO	ACCOGLIMENTO	ACCOGLIMENTO PARZIALE
DECISIONI DEL TAR			
su istanza di sospensiva	180	83	44
di merito	228	140	91
DECISIONI DEL CONSIGLIO DI STATO			
su appelli dell'Autorità	38	47	6
su appelli della controparte	45	17	7

legge ha, sul punto, una valenza meramente ricognitiva delle norme che disciplinano i settori dell'energia elettrica e del gas (cfr. anche il dispositivo di decisione 21 marzo 2006, n. 217, del CDS, sezione VI, che ha ribaltato la sentenza 28 giugno 2005, n. 3478, del TAR Lombardia).

Per quanto riguarda gli orientamenti emersi nel primo grado di giudizio, sembrerebbe più problematica la possibilità del regolatore di incidere sull'autonomia contrattuale e la libertà di impresa dei soggetti regolati, limitandole con misure amministrative non sufficientemente precisate dal legislatore.

Uno degli snodi affrontati dalla giurisprudenza nel corso dell'ultimo anno attiene, sotto questo profilo, al tema dell'imposizione di limiti all'autonomia negoziale degli operatori in relazione alla gestione della propria capacità produttiva, ovvero ai processi di formazione dei prezzi. Da questo punto di vista, l'orientamento maturato, almeno davanti al TAR Lombardia, è quello di non considerare sufficienti le basi normative del potere di direttiva di cui all'art. 2, comma 12, lettera h), della legge n. 481/95; né tanto meno quelle derivanti dalla generale finalità di promozione della con-

correnza intestata all'Autorità dall'art. 1 della medesima legge. Tuttavia questo principio giurisprudenziale, che esige una stretta specificazione dei poteri dell'amministrazione tale da circoscriverne la discrezionalità, deve ancora essere sottoposto al vaglio del CDS, che, su un piano più generale, sembra propendere per una interpretazione più aperta del dettato normativo, ritenendo la legge istitutiva una legge di indirizzo che poggia su "rinvii in bianco all'esercizio futuro del potere" dell'Autorità, la quale è in grado di autoprogrammarsi e di concretizzare il mandato legislativo (CDS 24 maggio 2005, n. 5827).

Peraltro, l'azione del regolatore non può essere inibita dalla diffusione di pratiche contrattuali, in uso in segmenti di mercato ormai liberalizzati, che adottino come riferimento per le negoziazioni tra le parti misure amministrative precedentemente adottate in segmenti oggetto di regolazione.

In un caso verificatosi nel settore elettrico, ove la modifica del sistema delle cd. "fasce orarie" aveva finito per incidere in modo indiretto sui contratti di acquisto dell'energia elettrica, stipulati nel mercato libero da alcuni clienti idonei sulla base della strut-

TAV. 4.7

Riepilogo del contenzioso per anno dal 1997 al marzo 2006

	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	TOTALE
NUMERO RICORSI ^(A)	14	29	68	46	92	94	55	145	177	71	791
DECISIONI SU ISTANZA DI SOSPENSIVA											
Accolti	-	-	-	2	2	13	5	11	2	48 ^(B)	83
Accolti in parte	2	4	-	-	-	5	1	2	30	-	44
Respinti	7	11	24	23	16	6	24	44	22	3	180
DECISIONI DI MERITO											
Accolti	-	3	-	16	29	30	1	21 ^(C)	40 ^(D)	-	140
Accolti in parte	1	4	4	-	3	8	6	58 ^(E)	7	-	91
Respinti	6	9	25	18	25	32	27	38	48	-	228
DECISIONI SU APPELLO DELL'AUTORITÀ											
Accolti	3	-	-	10	5	1	1	2	5	20	47
Accolti in parte	-	-	-	3	1	-	-	-	2	-	6
Respinti	1	1	-	1	17	-	1	2	12 ^(F)	3	38
DECISIONI SU APPELLO DELLA CONTROPARTE											
Accolti	-	2	-	1	4	3	-	4	3	-	17
Accolti in parte	-	-	-	-	5	1	-	1	-	-	7
Respinti	5	1	10	8	5	1	1	3	9	2	45

A) Il numero dei ricorsi viene ricostruito basandosi su quelli presentati avverso i provvedimenti adottati nell'anno di riferimento, anche se l'atto di impulso può essere stato notificato all'Autorità nell'anno successivo.

B) Tutti ricorsi avverso la medesima delibera 29 dicembre 2005, n. 298.

C) Di cui 12 ricorsi avverso la delibera 19 febbraio 2004, n. 20.

D) Di cui 34 ricorsi avverso la delibera 29 dicembre 2004, n. 248.

E) Di cui 45 ricorsi avverso la delibera n. 170/04 e 7 ricorsi avverso la delibera n. 5/04.

F) Di cui 9 su sentenza sfavorevole su medesima nota PB/M01/3356/md-mp.

tura delle fasce orarie fino allora in vigore, il CDS, ribaltando la decisione del TAR Lombardia, ha rilevato il difetto di interesse, dei clienti idonei originari ricorrenti, a impugnare la decisione di modifica delle fasce. Infatti, essi potevano essere pregiudicati solo in via riflessa dalla delibera impugnata, avendo utilizzato come parametro i prezzi di riferimento del mercato vincolato solo per effetto di una libera scelta effettuata durante la contrattazione degli acquisti di energia elettrica. Secondo i giudici, *"si tratta di soggetti che non sono i destinatari naturali della delibera amministrativa impugnata e che non sarebbero stati incisi dal potere amministrativo se non avessero stipulato dei contratti che contengono clausole chiaramente imprevidenti perché mancanti di una possibilità di rinegoziazione dell'accordo in ca-*

so di mutamento del parametro amministrativo di riferimento" (CDS, VI sezione, sentenze 21 dicembre 2004, nn. 976/05, 983/05, 1103/05, 1191/05).

Questa decisione riveste una certa importanza: l'aver sottolineato la mancata introduzione, da parte di operatori privati, di clausole di adeguamento automatico in relazione a sopravvenute modifiche amministrative, significa stabilire un corretto rapporto tra l'attività dell'Autorità e l'autonomia contrattuale delle parti, non potendosi accettare che la potestà amministrativa della prima possa essere inibita per effetto della circostanza che tra soggetti (nemmeno diretti destinatari delle misure amministrative, in quanto operatori del mercato libero) sia diffusa la pratica di "calibrare" i propri contratti sulla base di precedenti determinazioni amministrative.

Efficienza energetica negli usi finali

Il 2005 è stato il primo anno di piena attuazione del meccanismo introdotto con i decreti ministeriali 24 aprile 2001, successivamente sostituiti dai decreti ministeriali 20 luglio 2004, recanti *Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali per il risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.*

Il meccanismo prevede:

- obiettivi obbligatori di risparmio energetico, in capo ai maggiori distributori di energia elettrica e di gas naturale, da con-

seguirsi tramite la realizzazione di interventi che migliorino l'efficienza energetica delle tecnologie installate;

- possibilità di adempiere agli obblighi tramite: a) interventi realizzati in proprio dai distributori obbligati; b) interventi realizzati in collaborazione con soggetti terzi; c) acquisto di Titoli di efficienza energetica (TEE) attestanti il conseguimento di risparmi energetici da parte di altri soggetti;
- creazione di un mercato di TEE (o certificati bianchi), emessi dalla società Gestore del mercato elettrico Spa (GME) su specifica autorizzazione dell'Autorità a valle di un complesso processo di verifica e certificazione dei risparmi conseguiti dai singoli interventi condotto dalla stessa Autorità;
- possibilità di previsione di una copertura tariffaria di parte dei

costi sostenuti dai distributori per adempiere agli obblighi di risparmio energetico;

- sanzioni in caso di inadempienza agli obiettivi da parte dei singoli distributori.

I decreti hanno affidato la definizione della regolazione attuativa e la gestione dell'intero meccanismo all'Autorità. I capisaldi della prima sono stati definiti dall'Autorità attraverso la consultazione di tutti i soggetti interessati, avviata dopo l'entrata in vigore dei primi decreti 2001 e proseguita dopo il processo di revisione di questi e la pubblicazione dei nuovi decreti 2004. Tali capisaldi includono:

- le *Linee guida* per la preparazione, l'esecuzione e la valutazione consuntiva dei progetti di risparmio energetico realizzati nell'ambito dei decreti, inclusi i criteri e le modalità per il rilascio dei TEE (delibere 18 settembre 2003, n. 103, e 11 novembre 2004, n. 200, altrimenti dette *Linee guida*);
- le metodologie semplificate per la quantificazione dei risparmi energetici conseguiti da specifiche tipologie di interventi (delibere 27 dicembre 2002, n. 234, e 14 luglio 2004, n. 111);
- le modalità di raccolta dei dati necessari per la determinazione

degli obiettivi specifici di risparmio energetico in capo ai distributori obbligati (delibera 22 settembre 2004, n. 167);

- la definizione del contributo tariffario da erogarsi ai distributori obbligati per il conseguimento dei propri obiettivi di risparmio energetico e delle relative modalità di erogazione (delibera 16 dicembre 2004, n. 219);
- la definizione dei criteri per l'irrogazione di sanzioni ai distributori inadempienti agli obblighi di risparmio energetico (comunicazione 29 dicembre 2004).

Nel corso dell'ultimo anno, l'attività svolta dall'Autorità è stata principalmente dedicata all'attuazione del meccanismo così delineato, i cui contenuti e risultati sono descritti in dettaglio nel par. *Attività di gestione*.

A ciò si sono affiancati interventi per lo sviluppo di nuove metodologie semplificate per il calcolo dei risparmi energetici, per la definizione sia delle regole di funzionamento del mercato dei TEE, sia degli obiettivi obbligatori in capo ai distributori nell'anno 2006, sia delle modalità di attuazione del disposto dell'art. 13 dei decreti ministeriali, relativamente al finanziamento di campagne di informazione e sensibilizzazione sull'uso razionale dell'energia.

Attività di regolazione

Regole per il mercato dei Titoli di efficienza energetica

Nel corso dell'anno è proseguito il confronto tecnico con gli Uffici della società GME per la definizione delle regole di funzionamento del mercato organizzato dei TEE. Al termine di questa interazione tecnica, con delibera 14 aprile 2005, n. 67, l'Autorità ha approvato lo schema di regole di funzionamento del mercato proposto dal GME (di seguito: regole).

Le regole che disciplinano le modalità e i criteri di ammissione al mercato, l'organizzazione e la gestione delle contrattazioni e i meccanismi di garanzia del buon fine delle compravendite, sono orientate a favorire l'accesso al mercato del più ampio numero di operatori possibile, al fine di sfruttare a pieno i vantaggi di effi-

cienza economica derivanti dall'utilizzo di meccanismi di mercato, promuovere la massima trasparenza nella formazione dei prezzi e favorire la sicurezza degli scambi.

Sulla base delle regole e a seguito della fissazione da parte del GME del corrispettivo dovuto dagli operatori del settore per i servizi erogati nell'anno 2006 nell'ambito della gestione del mercato dei TEE, in data 7 marzo 2006 si è svolta la prima sessione di contrattazione. In base a quanto previsto dallo schema approvato, le sessioni di mercato hanno cadenza settimanale nel periodo febbraio-maggio (periodo che precede la verifica di conseguimento degli obiettivi annuali da parte dei distributori obbligati), mensile nella restante parte dell'anno.

FIG. 4.1

Obiettivi di risparmio energetico in capo ai distributori di energia elettrica nell'anno 2006

Valori percentuali





FIG. 4.2

Obiettivi di risparmio energetico in capo ai distributori di gas naturale nell'anno 2006

Valori percentuali



Determinazione degli obiettivi di risparmio energetico in capo ai distributori

I decreti ministeriali 20 luglio 2004 individuano gli obiettivi nazionali di risparmio di energia primaria che devono essere conseguiti annualmente nel quinquennio 2005-2009. Essi dispongono che tali obiettivi siano ripartiti tra i distributori di energia elettrica e di gas naturale che servivano almeno 100.000 clienti finali al 31 dicembre 2001, sulla base del rapporto tra la quantità di energia elettrica/gas naturale da essi distribuita e quella distribuita complessivamente sul territorio nazionale, entrambe riferite all'anno precedente l'ultimo trascorso.

Partendo da questi criteri e dai dati comunicati dai soggetti inte-

ressati in adempimento alla delibera n. 167/04, con delibera 17 gennaio 2006, n. 7, l'Autorità ha determinato gli obiettivi specifici di risparmio di energia primaria in capo, nell'anno 2006, ai distributori che servivano almeno 100.000 clienti finali al 31 dicembre 2001 (Figg. 4.1 e 4.2).

L'obiettivo complessivo di risparmio assegnato a tali soggetti per l'anno 2006 risulta pari a circa 312.000 tep (tonnellate equivalenti di petrolio), di cui più o meno 192.000 (pari al 62%) a carico dei distributori di energia elettrica e le restanti 120.000 (pari al 38%) a carico dei distributori di gas naturale.

Per effetto dei criteri stabiliti dai decreti ministeriali, questo obiettivo risulta di circa il 22% inferiore a quello nazionale complessivo previsto dagli stessi decreti per l'anno 2006 (pari a 200.000 tep ri-

sparmiate per il settore elettrico e a un obiettivo analogo per il settore del gas naturale), similmente a quanto già avvenuto per l'obiettivo 2005. La quota di obiettivo non attribuibile è maggiore per il settore del gas naturale (circa il 40%) rispetto a quello dell'energia elettrica. I decreti ministeriali prevedevano che le modalità di applicazione del disposto normativo ai distributori che servivano meno di 100.000 clienti finali alla fine dell'anno 2001, venisse stabilito con apposito decreto dei competenti ministeri, d'intesa con la Conferenza unificata, che avrebbe dovuto essere emanato entro il 31 dicembre 2005.

Predisposizione di schede tecniche di quantificazione dei risparmi di energia primaria

Nel corso dell'anno è proseguita l'attività di elaborazione di metodologie semplificate di quantificazione dei risparmi energetici di tipo standardizzato e analitico (si veda il box sui tre metodi di quantificazione dei risparmi previsti dalle *Linee guida*).

Esse sono state definite sulla base dei commenti e delle osservazioni ricevuti alle proposte contenute nel Documento per la consultazione 27 ottobre 2004, tenuto conto delle evoluzioni tecniche e normative nel frattempo intervenute.

Le nuove metodologie sono state pubblicate (delibere 20 aprile 2005, n. 70, e 4 agosto 2005, n. 177) e riguardano le seguenti tipologie di intervento:

- installazione di sistemi elettronici di regolazione di frequenza in motori elettrici operanti su sistema di pompaggio con po-

tenza superiore o uguale a 22 kW;

- installazione di regolatori di flusso luminoso per lampade a vapori di mercurio e a vapori di sodio ad alta pressione negli impianti adibiti a illuminazione esterna;
- sostituzione di lampade a vapori di mercurio con altre a vapori di sodio ad alta pressione negli impianti di pubblica illuminazione; installazione di condizionatori ad aria esterna ad alta efficienza con potenza frigorifera inferiore a 12 kWf;
- isolamento termico delle pareti e delle coperture per il rinfrescamento estivo in ambito domestico e terziario;
- applicazione nel settore civile di piccoli sistemi di cogenerazione per la climatizzazione invernale ed estiva degli ambienti e la produzione di acqua calda sanitaria;
- applicazione nel settore civile di sistemi di teleriscaldamento per la climatizzazione ambienti e la produzione di acqua calda sanitaria.

L'attività di sviluppo di metodi semplificati per la quantificazione dei risparmi energetici conseguiti da interventi ammissibili nell'ambito dei decreti 20 luglio 2004 proseguirà anche nel futuro, con lo scopo di rendere disponibili procedure di quantificazione affidabili e caratterizzate da costi di amministrazione contenuti rispetto a un approccio totalmente basato su piani di monitoraggio.

Rimane aperta la possibilità, per tutti i soggetti interessati, di presentare all'Autorità proposte di schede tecniche che verranno valutate dalla stessa ed eventualmente sottoposte a pubblicazione e consultazione prima della loro possibile adozione con provvedimento dell'Autorità.

Metodi di quantificazione del risparmio energetico sviluppati dall'Autorità

Allo scopo di semplificare le procedure di quantificazione dei risparmi energetici conseguibili attraverso i progetti ammissibili ai sensi dei decreti ministeriali, di contenere i costi associati alla misurazione e alla successiva verifica di questi risparmi e di assicurare al contempo il rigore e l'affidabilità delle quantificazioni, l'Autorità ha definito tre metodi di valutazione: standardizzata, analitica e a consuntivo (cfr. delibera n. 103/03, o *Linee guida*):

- il **metodo di valutazione standardizzata** consente di definire a priori il risparmio otte-

nibile per ogni unità fisica di riferimento installata (per esempio, frigorifero, lampada, caldaia ad alta efficienza, metro quadro di vetro doppio o di isolamento parete);

- il **metodo di valutazione analitica** consente di quantificare il risparmio energetico conseguibile da un intervento sulla base di un algoritmo di valutazione predefinito e della misurazione diretta di alcuni parametri;
- il **metodo di valutazione a consuntivo** consente di quantificare il risparmio attraverso il confronto dei consumi misurati prima e dopo

l'intervento in base a un programma di misura proposto dal soggetto titolare del progetto e preliminarmente approvato dall'Autorità. I contenuti e i requisiti minimi che devono essere rispettati dalla proposta sono indicati nelle *Linee guida*.

I primi due metodi vengono adottati dall'Autorità a valle della consultazione di tutti i soggetti interessati, il terzo può essere applicato esclusivamente alle tipologie di intervento per le quali non

sono disponibili metodi di valutazione standardizzata o analitica approvati dall'Autorità.

Tutti e tre sono impostati in modo da valorizzare i soli risparmi che risultano addizionali rispetto a quelli che si sarebbero comunque verificati per effetto dell'evoluzione tecnologica, di mercato e normativa; depurano il calcolo dei risparmi dagli impatti di fattori non correlati agli interventi (per esempio, condizioni climatiche, livelli produttivi) e tengono conto dell'impatto di fattori tecnici e comportamentali sul perdurare nel tempo dei risparmi.

Attuazione del programma di campagne informative e di sensibilizzazione

I decreti 20 luglio 2004 hanno stabilito che il 50% delle risorse finanziarie di competenza dei distributori, acquisite in attuazione dell'art. 9 dei precedenti decreti ministeriali 24 aprile 2001 sino alla data di entrata in vigore degli stessi, fosse destinato, previo parere favorevole dei ministeri competenti, alla copertura dei costi di un programma di campagne informative e di sensibilizzazione degli utenti finali eseguite dai distributori di energia elettrica e di gas naturale nel periodo 1 gennaio 2004 – 31 dicembre 2005. In base ai decreti, la ripartizione delle risorse tra i distributori tiene

conto dell'obiettivo di risparmio energetico di loro competenza ai sensi dei medesimi provvedimenti.

In attuazione di quanto sopra, l'Autorità ha comunicato ai ministeri interessati le risorse complessivamente disponibili per tale attività e la loro ripartizione tra i singoli distributori obbligati. Con successiva delibera 10 novembre 2005, n. 235, l'Autorità ha dato disposizioni alla CCSE ai fini dell'erogazione di queste somme. Il provvedimento definisce le modalità di copertura degli oneri e richiede ai distributori interessati la formulazione di un progetto operativo delle campagne la cui approvazione è considerata preliminare all'autorizzazione, da parte dell'Autorità, dell'erogazione di dette somme.

Attività di gestione

Valutazione di proposte di progetto e di programma di misura

Il 2005 è stato il primo anno di piena attuazione del meccanismo dei TEE e degli obblighi di risparmio energetico previsti dal legislatore.

Dal mese di gennaio 2005 tutti i distributori di energia elettrica e di gas naturale, le società controllate dai medesimi distributori e quelle operanti nel settore dei servizi energetici, possono presentare all'Autorità:

- proposte per progetti valutabili con metodi di valutazione a consuntivo (per i quali, cioè, l'Autorità non ha adottato metodologie semplificate di quantificazione dei risparmi energetici conseguiti, vale a dire le cd. "schede tecniche standardizzate e analitiche");
- richieste di verifica e certificazione dei risparmi conseguiti da singoli progetti.

In aggiunta, dall'inizio dell'anno i soggetti che hanno dubbi speci-

fici circa la conformità alle disposizioni delle *Linee guida* di progetti valutabili con metodologia a consuntivo, possono presentare richieste di verifica preliminare di conformità all'Autorità.

In particolare, il 28 febbraio 2005 era il termine previsto dalle *Linee guida* per la presentazione di proposte di progetto e di programma di misura relative a risparmi energetici conseguiti da interventi realizzati nel triennio 2001-2004, per i quali non sono disponibili metodologie semplificate di quantificazione e che devono dunque essere valutati a consuntivo. A tali proposte si sono progressivamente aggiunte quelle relative a interventi realizzati a partire dal gennaio 2005.

Le proposte sono state presentate sia da distributori obbligati, sia da società di servizi energetici e distributori non soggetti agli obblighi di risparmio energetico, e sono relative a interventi orientati al conseguimento di risparmi di energia primaria attraverso misure realizzate principalmente con impianti di cogenerazione, di recupero termico e di ottimizzazione di processi industriali.

L'attività di valutazione ha comportato l'analisi puntuale della rispondenza dei contenuti delle proposte al disposto delle *Linee guida* e dei decreti ministeriali. Per la maggior parte dei casi esaminati gli Uffici hanno effettuato un supplemento di istruttoria, richiedendo ai soggetti interessati chiarimenti, approfondimenti, integrazioni e modifiche puntuali relativamente a quanto presentato. Alcune delle proposte pervenute sono state oggetto di richiesta di parere da parte degli Uffici dell'Autorità ai competenti Uffici ministeriali, relativamente alla conformità ai decreti mini-

steriali degli interventi presentati, al fine di poter eventualmente procedere alle valutazioni di propria competenza.

Gli esiti del processo di valutazione sono stati comunicati dall'Autorità tramite 8 apposite delibere: 27 aprile 2005, n. 77, 26 maggio 2005, n. 98, 9 giugno 2005, n. 102, 15 giugno 2005, n. 104, 27 giugno 2005, n. 123, 7 luglio 2005, n. 136, 2 novembre 2005, n. 227, e 28 febbraio 2006, n. 44.

Verifica e certificazione dei risparmi energetici


Per quanto riguarda l'attività di verifica e di certificazione dei risparmi energetici, nel corso dell'anno gli Uffici dell'Autorità hanno valutato sia le richieste relative a interventi realizzati nel triennio 2001-2004 (pervenute entro il 30 settembre 2005, termine previsto dalle *Linee guida* e successivamente prorogato, su richiesta degli operatori interessati, con delibera 12 luglio 2005, n. 143), sia le richieste pervenute in relazione a interventi realizzati a partire da gennaio 2005.

Sono pervenute 425 richieste, relative a oltre un migliaio di interventi; esse sono state presentate nel 30% circa dei casi da distributori obbligati e nel restante 70% circa da distributori non soggetti a tali obblighi, società controllate dai distributori e società di servizi energetici.

A fronte della valutazione eseguita dagli Uffici dell'Autorità, al 31 marzo 2006 sono stati certificati risparmi di energia primaria per un totale di 150.366 tep (Fig. 4.3), conseguiti con:

FIG. 4.3

Risparmi di energia primaria e Titoli di efficienza energetica di cui è stata autorizzata l'emissione al 31 marzo 2006, distinti per macrotipologia di intervento
Valori percentuali



- interventi di miglioramento dell'efficienza energetica degli impianti di illuminazione pubblica (19% circa);
- interventi su sistemi di generazione e distribuzione di vettori energetici (per esempio, sui sistemi di decompressione del gas, cogenerazione, teleriscaldamento) (29% circa);
- interventi sui consumi elettrici nel settore domestico (per esempio, illuminazione, scaldia acqua elettrici, piccoli sistemi fotovoltaici, elettrodomestici, pompe di calore, sistemi di condizionamento) (28% circa);
- interventi sui consumi per riscaldamento nell'edilizia civile e terziaria (per esempio, caldaie e scaldia acqua ad alta efficienza, isolamenti termici degli edifici, solare termico per la produzione di acqua calda sanitaria) (20% circa);
- interventi di varia natura nel settore industriale (per esempio, motori ad alta efficienza, installazione di *inverter*, gestione calore) (4% circa).

A seguito di tali certificazioni gli Uffici dell'Autorità hanno autorizzato il GME all'emissione di TEE equivalenti, in volume, ai risparmi certificati. Nel complesso, nel periodo di tempo indicato è stata autorizzata l'emissione di 100.327 TEE di tipo I (attestanti risparmi di energia elettrica), 42.020 TEE di tipo II (attestanti risparmi di gas naturale) e 8.019 TEE di tipo III (attestanti risparmi di forme di energia diverse dall'energia elettrica e dal gas naturale).

Circa il 40% dei TEE di cui è stata autorizzata l'emissione nel periodo indicato riguarda interventi realizzati da distributori soggetti agli obblighi di risparmio energetico, mentre il restante 60% circa è stato emesso a favore di soggetti non obbligati (distributori sotto la soglia dei 100.000 clienti finali serviti nell'anno 2001 e società di servizi energetici). Questa ripartizione indica un notevole potenziale di scambio da realizzarsi nel mercato o attraverso contrattazione bilaterale.

I TEE emessi sono validi ai fini del conseguimento degli obiettivi annuali di risparmio energetico in capo ai distributori di energia elettrica a partire dall'anno 2005. Ai fini della verifica di conseguimento dell'obiettivo 2005 i distributori potranno consegnare all'Autorità, entro il 31 maggio 2006, TEE emessi fino a quella data. Nel complesso, considerati i risparmi energetici certificati dall'Autorità al 31 marzo 2006 e quelli che verosimilmente potranno essere certificati fino al 31 maggio 2006, ci si attende che gli obiettivi previsti dai decreti ministeriali per l'anno 2005 saranno conseguiti; così come verrà rispettato il vincolo riguardo al fatto che almeno la metà dei risparmi di energia primaria realizzati sia relativa a riduzioni nei

consumi di energia elettrica e di gas naturale ottenute attraverso l'installazione di apparecchiature a maggiore efficienza energetica. Verosimilmente i risparmi certificati a fronte delle richieste pervenute genereranno anche un *surplus* di TEE rispetto all'obiettivo 2005, che potrà essere "bancato" e utilizzato per il conseguimento degli obiettivi negli anni successivi del quinquennio 2005-2009.

Sezione dedicata all'efficienza energetica del sito Internet dell'Autorità e del sistema informativo per l'attuazione dei decreti ministeriali 20 luglio 2004

Nel corso dell'anno è stata aggiornata e arricchita la sezione del sito Internet dell'Autorità dedicata all'efficienza energetica e all'attuazione dei decreti ministeriali 20 luglio 2004. Tramite essa è tra l'altro possibile accedere al sistema informativo predisposto dall'Autorità per la presentazione delle proposte di progetto nonché delle richieste di verifica e certificazione dei risparmi energetici conseguiti nell'ambito dei decreti ministeriali 20 luglio 2004.

Sono state introdotte le schede di rendicontazione dei risparmi energetici relative alle tipologie di intervento per le quali l'Autorità ha approvato, nel corso dell'anno, nuove metodologie semplificate per la quantificazione dei risparmi; si è inoltre aggiunta l'interfaccia di comunicazione tra l'Autorità e il GME che consente la trasmissione per via telematica delle autorizzazioni all'emissione dei TEE dall'Autorità al GME.

Accreditamento di società di servizi energetici per l'utilizzo del sistema informativo

Nel corso dell'anno è continuata l'attività di accreditamento delle società operanti nel settore dei servizi energetici all'utilizzo del sistema informativo nel quale vengono accreditate le società, le imprese artigiane e le forme consortili di imprese artigiane che rispondono ai requisiti previsti all'art. 1, comma 1, lettera t), delle *Linee guida*.

Al 31 marzo 2006 risultano accreditati circa 530 soggetti. L'accREDITAMENTO consente l'accesso al sistema telematico per la presentazione di proposte di progetti di risparmio energetico e di richieste di verifica e certificazione dei risparmi energetici conseguiti, poi oggetto di valutazione da parte degli Uffici dell'Autorità.

È da rilevare che, nel periodo di riferimento di questa *Relazione Annuale*, solo una quota ridotta (meno del 10%) dei soggetti richiedenti l'accREDITAMENTO, ha effettivamente presentato all'Autorità proposte di progetto nonché richieste di verifica e certificazione.

Attività di divulgazione

Nel corso dell'anno si è ulteriormente intensificata l'attività di gestione delle richieste di informazioni e chiarimenti sulle modalità operative di applicazione dei decreti 20 luglio 2004 e dei relativi provvedimenti attuativi dell'Autorità. Tale attività ha assunto un rilievo particolare in corrispondenza dell'entrata in vigore dei decreti. Le richieste provengono da operatori di natura diversa: distributori, società di servizi energetici, società di consulenza, centri di ricerca nazionali e internazionali.

Nel corso dell'anno rappresentanti dell'Autorità hanno inoltre proseguito l'attività di divulgazione del contenuto dei decreti e della regolazione attuativa predisposta dall'Autorità, attraverso la partecipazione, in qualità di relatori, a numerosi corsi, seminari e convegni organizzati da istituzioni ed enti nazionali e locali.

Nel mese di settembre è stato organizzato un seminario tecnico per illustrare i criteri e le procedure per la rendicontazione di interventi di cogenerazione e teleriscaldamento tramite l'utilizzo delle schede tecniche pubblicate con la delibera n. 177/05. Nel mese di novembre sono stati organizzati due seminari tecnici di aggiornamento sul contesto normativo e regolatorio di riferimento per la realizzazione di progetti di risparmio energetico e sulle modalità per l'ottenimento di TEE. Nel mese di febbraio 2006 rap-

presentati dell'Autorità hanno partecipato a due seminari informativi, organizzati dal GME in collaborazione con l'Autorità, sulle modalità di funzionamento del registro e del mercato dei TEE.

Nel corso dell'anno rappresentanti dell'Autorità sono stati invitati a presentare il funzionamento del meccanismo dei TEE in diversi convegni internazionali e sedi istituzionali estere (Francia, Regno Unito, Germania, Olanda, Australia). Sono inoltre proseguite sia la collaborazione con gruppi di esperti della Commissione europea nell'ambito della discussione sulla proposta di Direttiva concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici, sia l'attività di testimonianza nell'ambito di seminari tecnici organizzati dall'Agenzia internazionale dell'energia (AIE).

Collaborazione tra l'Autorità e l'ENEA

Con delibera 17 gennaio 2006, n. 4, l'Autorità ha approvato una convenzione con l'ENEA in base alla quale l'ente collaborerà allo svolgimento delle attività di valutazione e quantificazione dei risparmi energetici, oltre che ai controlli per la verifica della corretta attuazione dei progetti valutati dagli Uffici dell'Autorità nell'ambito del meccanismo introdotto dai decreti ministeriali 20 luglio 2004.

